

XXV.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Omaggi. = Congedi. = Relazioni sulle elezioni dei collegi di Comiso, Agosta e Partinico e proposta di convalidamento, ammessa. = Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze pel 1877 — Approvazione dei primi 72 capitoli — Domande del deputato Della Rocca sul capitolo 63; istanze del deputato Ercole sul capitolo 81; considerazioni e istanze dei deputati Compans e Toaldi sul capitolo 130; raccomandazioni del deputato Plebano sull'intero bilancio — Risposte del ministro — Approvazione di tutti i capitoli e della somma in complesso — Riserva del deputato Bertani Agostino all'articolo 1 — Approvazione dei quattro articoli di legge cogli elenchi annessi — Dichiarazione e domanda del deputato Correnti, presidente della Giunta, sugli organici, e dichiarazioni del presidente del Consiglio — Osservazioni dei deputati Plebano, Indelli, Toscanelli, Bertani Agostino, Fambri e Cavalletto, e risposte del ministro per le finanze, e presentazione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili — Approvazione degli altri articoli dello schema. = Discussione dello schema di legge per modificazioni ad alcuni articoli della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette — Approvazione dell'articolo 1 — Domande e obiezioni dei deputati Parenzo, Mantellini e Varè sull'articolo 2, e spiegazioni del ministro per le finanze e del relatore Nobili — Repliche — Osservazioni dei deputati Englen ed Ercole — Approvazione degli altri articoli di legge. = Istanze del presidente ai relatori di presentare i loro rapporti, e sua proposta di aggiornamento delle sedute della Camera — Osservazioni dei deputati Carbonelli, Mussi Giuseppe, Salaris e Favara — Spiegazioni del presidente — Reiezione di due proposte del deputato Salaris, e approvazione di quella del presidente per la ripresa dei lavori al 15 gennaio. = Sorteggio per la nomina della deputazione incaricata di compiere S. M. il Re ed i reali Principi al primo giorno dell'anno. = Si annunzia il deposito alla Segreteria della relazione della Giunta sull'elezione del collegio di Montalcino. = Risultamento della votazione a squittinio segreto, e approvazione dei disegni di legge: modificazioni di articoli della legge sulla riscossione delle imposte dirette; modificazione ad un articolo della legge sulla contabilità dello Stato; approvazione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze pel 1877; convalidazione di decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1876.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

(Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Si dà comunicazione di un elenco di omaggi stati inviati alla Camera.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Dal ragioniere signor Carrara Antonio, da Milano — Riordinamento finanziario e pareggio senza ricorrere a nuove imposte, copie 525;

Dall'onorevole sindaco della città di Roma — Resoconto dell'amministrazione comunale di Roma dall'agosto 1874 all'ottobre 1876, una copia;

Da S. E. il ministro della guerra — Carta topografiche e libri pubblicati nell'anno in corso dallo istituto topografico militare, un esemplare per ciascuno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bartolucci-Godolini, Berti Ludovico, Ungaro, Patrizi, Praus, Di Belmonte, Meyer, Asperti, Falconi, Di Pisa, Marazio, Cannella,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Ronchetti Scipione, Sannia e Di Sambuy chiedono un congedo di 8 giorni.

(Sono accordati.)

Si procede all'appello nominale.

(Il segretario Quartieri fa la chiamata.)

La Camera, essendo in numero, si sospende l'appello.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, esaminati i processi verbali della elezione del collegio di Comiso, la quale era contestata, ha presentate alla Camera le conclusioni, delle quali si va a dare lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Comiso.

« Dai verbali delle operazioni elettorali nel collegio di Comiso risulta che in esso gli elettori iscritti sono 1044, ed è diviso nelle sezioni di Comiso, Vittorio, Niscemi, Biscari, Santa Croce Camerina. I voti validi furono 846, dei quali furono attribuiti 560 al signor Rosario Cancelliere, e 280 al signor Giovambattista Jacono; e di conseguenza il Cancelliere fu proclamato deputato eletto a primo scrutinio.

« Nessuna protesta risulta dai verbali delle sezioni di Niscemi e Biscari; invece nelle altre sezioni furono presentate proteste per la costituzione degli uffici, e per fare ammettere al voto elettori in base a reclami proposti avverso la loro esclusione dalle liste.

« Due ricorsi contro l'elezione sono di poi pervenuti alla Camera dei deputati il 29 novembre 1876, e portano la data del 12 dello stesso mese: uno da Comiso con firme quarantuna autenticate da pubblico notaio, ed altra da Vittorio con quattro firme del pari autenticate; molti documenti sono stati prodotti dai reclamanti, e per ultimo il loro procuratore ha presentato alla Segreteria della Camera dei deputati, in data 16 dicembre 1876 istanza con cui ha fornito una lista di dodici testimoni perchè fossero interrogati dalla Giunta delle elezioni sui fatti precisati con la suddetta istanza in sostegno dei reclami già mentovati.

« Al seguito delle ragioni verbalmente esposte innanzi alla Giunta dal procuratore dei reclamanti e dall'eletto signor Cancelliere, essa ha minutamente esaminato così le proteste contenute nei verbali, come i vari capi dei reclami e i documenti prodotti; ed è in conseguenza di siffatta analisi accurata che può affermare sinteticamente i seguenti concetti sui quali si è adagiato il suo giudizio.

« L'eletto Cancelliere ha ottenuto una considerevole maggioranza, superando i suoi voti di 274 i 286 del suo competitore, di cui rappresentano quasi il doppio i 560 riportati dal primo. Diventa quindi frustraneo intrattenersi se più o meno fossero fondate le contestazioni che si sollevarono presso taluni uffizi per poche schede: imperocchè, anche diversamente attribuite, non avrebbero spostato il risultamento della votazione, rimanendo sempre incontestabile una grandissima maggioranza pel Cancelliere. E notisi innanzi tutto che siffatta maggioranza si mantenne nella stessa larga proporzione in ciascuna delle cinque sezioni del collegio.

« E pure notevole che per arrivare a convellere un tale risultamento la difesa dei reclamanti ha avuto bisogno di ricorrere ad una ipotesi arditissima: che, cioè, laddove non fossero stati esclusi dalle liste elettori in gran numero, questi si sarebbero tutti recati all'urna, e tutti avrebbero votato per l'avversario del Cancelliere, il quale soltanto in tal caso sarebbe rimasto vinto per quattro o cinque voti. Ma questa ipotesi è disdetta dalla preliminare osservazione che dei 1044 elettori iscritti circa 200 non votarono: donde può argomentarsi perlomeno che sarebbesi prodotta la stessa proporzionale astensione laddove maggiore fosse stato il numero degli iscritti, e quindi l'incredibilità delle supposizioni vagheggiate dai reclamanti.

« D'altronde l'accusa della ritardata pubblicazione delle definitive decretazioni prefettizie delle liste non regge, per quanto si è preteso desumerne che ciò avrebbe impedito ai radiati in gran numero di provvedersi del rimedio giudiziario, per sospendere almeno gli effetti della radiazione e votare, quando non avessero potuto provocare in tempo opportuno la decisione della Corte di appello. Ed invero basta osservare che nessuna radiazione avvenne per via delle suddette decretazioni definitive, con le quali per contrario si aggiunsero alle liste nuovi elettori, e vi si ripristinò l'iscrizione di molti tra questi che erano stati radiati con le decretazioni di provvisoria approvazione, le quali molto tempo prima erano state pubblicate e notificate ai radiati, senza che quelli i quali rimasero esclusi avessero reclamato presso il prefetto della provincia nel termine all'uopo assegnato dalla legge, e senza che nel loro interesse fosse stato presentato dai medesimi analogo ricorso innanzi alla Corte di appello, presso della quale reclamò soltanto un elettore, dolendosi delle avvenute radiazioni di altri, malgrado che dall'articolo 54 della legge elettorale politica in vigore sia prescritto che l'azione giudiziaria non possa intentarsi che esclusivamente da

coloro dei quali fossero state rigettate le domande per essere iscritti nelle liste elettorali.

« E quantunque sia indubitato che non abbia la Giunta nè la Camera ad entrare nell'esame del procedimento relativo alla formazione delle liste elettorali, e neppure nell'apprezzamento dei reclami cui possono dar luogo, non può non osservarsi che in realtà non siasi dato seguito alcuno ai ricorsi presso la Corte d'appello, per modochè avesse potuto perlomeno dubitarsi che, pubblicate più sollecitamente le liste, il magistrato avrebbe potuto disporre la reintegrazione di un maggior numero di elettori, perchè fosse stato almeno possibile sospettare l'eventualità di un diverso risultamento della votazione. Ora, se si consideri che almeno i reclamanti avrebbero dovuto fare assegnamento sulla speranza che l'elezione per le doglianze da loro addotte avesse potuto essere annullata, torna incomprendibile come non si fosse curato di conservare utilmente lo sperimento dei gravami proposti alla Corte di appello, esponendosi così in caso di nuova elezione a veder compiere la votazione sulla base delle medesime liste, e quindi con la probabilità di evento eguale a quello di cui attualmente si dolgono; per lochè sorge spontaneo il convincimento che i gravami avverso le liste abbiano da ritenersi come un espediente escogitato per insidiare la validità dell'elezione, anzichè come un rimedio seriamente sperimentato da elettori che nell'esercizio dei loro diritti fossero stati offesi dalle decretazioni dell'autorità politica.

« L'esclusione degli attacchi portati contro l'elezione sotto il punto di vista sinora esposto vale pure a discreditar tutti gli altri che nei reclami vedonsi coordinati agli attacchi anzidetti; imperocchè tornano insupponibili i vari fatti adottati per far supporre che si fossero spiegate pressioni per la riuscita dell'eletto, dal momento che con la mentovata istanza del 16 novembre 1876 si è di molto ristretta l'articolazione dei fatti intorno ai quali si è precisata la produzione di dodici testimoni. Ed invero co' reclami originari si erano vociferate asserzioni più ampie per la dedotta pressione, lamentandosi l'ingerenza di funzionari governativi, mentre con la suddetta ultima istanza vedesi limitata l'accusa contro il regio commissario cui l'amministrazione comunale di Comiso [era stata affidata, al seguito dello scioglimento della stessa avvenuta, rimproverandosi al medesimo taluni dei fatti articolati, come quelli che si affermavano ispirati dal desiderio di favorire la riuscita del candidato Cancelliere, suo amico. Se dunque il ritiro delle maggiori accuse ben può far presumere che non meno infondate siano le minori, non meno sospetta è la ragione da cui queste debbono ritenersi alimentate: vale a dire le

gare municipali, che d'ordinario sogliono assumere maggiori proporzioni, riproducendosi sul campo più vasto della lotta che s'impegna per le elezioni politiche.

« Nè poi è da trascurarsi il peso di un'osservazione già precedentemente annunziata, che vale sempre più ad allontanare la supposizione delle lamentate pressioni: l'osservazione cioè che l'eletto riportò la maggioranza in tutte le cinque sezioni del collegio, mentre le pressioni non si asseriscono avvenute che nel solo comune di Comiso; aggiungendosi altresì che, mentre i verbali di due sezioni sono persino scevri di proteste, quelli delle altre neppure ne contengono alcuna che alluda a qualsiasi delle postume escogitazioni di cui si vedono informati i reclami, ed abbenchè molte altre invece ne risultino da quei verbali, specialmente per la sezione di Comiso, dove la lotta fu animatissima, a partire dalla costituzione dell'ufficio provvisorio, essendosi conchiusa coll'attribuzione di voti 170 al Cancelliere a fronte di ben 121 raccolti dal suo avversario, senza che un solo dei votanti avesse fatto protesta qualsiasi per le volute pressioni, che soltanto tardivamente vennero allegate coi reclami, i quali segnano una data posteriore di sette giorni a quello in cui l'elezione fu compiuta, ed anche più tardi si fecero pervenire alla Camera.

« La Giunta a maggioranza delibera di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Rosario Cancelliere a deputato del collegio di Comiso. »

PRESIDENTE. La Camera ha udito la lettura delle conclusioni della Giunta per la elezione del collegio di Comiso.

Se nessuno domanda la parola le pongo ai voti.

(La Camera approva.)

La Giunta stessa, dopo esaminati i processi verbali della elezione del collegio d'Agosta, già stata dichiarata contestata, ha proposto alla Camera le conclusioni di cui si dà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Agosta.

« La Giunta, ritenuto in fatto, che all'avvocato Salvatore Omodei, proclamato deputato, suolsi in appendice al di lui cognome applicare anche l'altro cognome materno di Ruiz;

« Ritenuto che l'ufficio della sezione elettorale di Lentini intese di dover ripartire separatamente i voti ottenuti dal candidato Omodei in quella sezione nel modo seguente:

« Avvocato Salvatore Omodei Ruiz 28;

« Avvocato Salvatore Omodei 24;

« Salvatore Omodei Ruiz 9;

« Salvatore Omodei di Antonio 2;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

« Sardore Omodei Ruiz 1;

« Deputato Salvatore Omodei 2;

« Ritenuto essere l'Omodei Salvatore figlio di Antonio e della fu Eugenia Ruiz, come lo dimostra il di lui atto di nascita;

« Considerato che i voti sopra notati anzichè ripartirsi nel modo avvertito dovevano tutti concentrarsi nell'unica persona del candidato Omodei, così come venne fatto dall'ufficio definitivo;

« Ritenuto che con tale computo il vero risultato della votazione è il seguente:

« Sopra 957 elettori iscritti e 776 votanti

« Avvocato Salvatore Omodei 406

« Avvocato Francesco Accolla 367

« Dispersi 3

« Considerato che le contestazioni fattesi sull'ammissione o meno di n° 18 schede qualora fossero anche interpretate tutte in favore dell'onorevole Accolla esse non varierebbero per questo il risultato finale della votazione;

« Considerato che se non può ritenersi regolare il ritardo nella consegna all'ufficio principale dei verbali delle sezioni secondarie, questo non è però un fatto che valga ad infirmare la elezione; e che nemmeno può ritenersi invalida la proclamazione del deputato sebbene seguita senza l'intervento e la presenza dei presidenti delle sezioni;

« Considerato che le proteste per pretese pressioni non sono fondate nè sul rilievo di fatti specifici ed influenti, nè sopra offerta di prove conclusive e determinate;

« Presi in esame gli atti tutti della elezione e sentita la persona dell'eletto in seduta pubblica;

« La Giunta conchiude:

« Doversi dichiarare valida la elezione del collegio di Agosta in persona dell'onorevole Omodei Salvatore. »

PRESIDENTE. La Camera ha inteso la lettura delle conclusioni della Giunta sulle operazioni elettorali del collegio di Agosta, che sono per la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Omodei a deputato di questo collegio.

Se nessuno prende la parola, metto ai voti le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate.)

La Giunta esaminati i processi verbali dell'elezione del collegio di Partinico, anche essa stata dichiarata contestata, ha trasmesso alla Camera le conclusioni, delle quali si dà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Partinico.

« La Giunta. Visti i verbali della elezione del collegio di Partinico;

« Attesochè risulta dai medesimi che il consi-

gliere Giovanni Guarrasi nella seconda votazione di ballottaggio riportò un numero di suffragi maggiore (421), del professore Enrico Albanese (301), e che a norma del disposto degli articolo 92 ultimo alinea, e 93 della legge elettorale, fu da quell'ufficio definitivo proclamato a deputato;

« Attesochè contro questi risultamenti furono nei verbali delle sezioni secondarie di Balestrate, Alcamo e Montelepre inoltrate delle proteste;

« Visto un reclamo sottoscritto da molti elettori politici nel collegio di Partinico, sezione Alcamo, inviato alla Presidenza della Camera, e da questa trasmesso alla Giunta delle elezioni, col quale, facendo proprie le opposizioni e le proteste fatte dall'elettore signor Ferro Ferdinando nella votazione del 5 novembre in Alcamo ed inserite nel verbale redatto da quell'ufficio, si chiede dichiararsi nulla l'elezione del collegio di Partinico, ed in linea subordinata ordinarsi un nuovo ballottaggio tra i signori Albanese ed il barone di San Giuseppe;

« Ritenuto che la protesta fatta nell'ufficio della sezione secondaria di Balestrate, cioè, d'essere stato ammesso a votare un analfabeta, a nulla influisce perchè evidentemente non cambia i risultati definitivi della votazione;

« Considerando che se l'ufficio di Alcamo ammise alla votazione dieci elettori stati cancellati con decisione del Consiglio di prefettura vi addivenne sol perchè in atti esisteva l'appello introdotto nelle forme di rito e notificato, per organo dell'usciera addetto al tribunale di Trapani, al signor cavaliere Domenico Bardari prefetto di quella provincia nel dì 3 novembre 1876, val quanto a dire due giorni prima della votazione;

« Considerando che scemati pure quei voti non cambiano neppure i risultati definitivi della votazione;

« Considerando che le dodici schede che portano stampato il nome di *Barone Benedetto Emanuele* sono indiscutibilmente da per se stesse nulle;

« Considerando che questo fatto si mostra, contrariamente al verbale, che gli elettori portarono con sè le schede belle e fatte, e non scrissero il loro voto sul bollettino dato dal presidente dell'ufficio a norma dell'articolo 81 della legge elettorale, tuttavolta non esclude la possibilità di avere quegli elettori ingannata la vigilanza dell'ufficio, e di avere scambiato il bollettino ricevuto dalla Presidenza con la scheda portata nascosta in frode della legge;

« Considerando che se questo vizio di forma darebbe luogo allo annullamento della votazione della sezione secondaria di Montelepre resta sempre allo eletto Guarrasi lo stesso numero di voti, poichè in quella sezione egli non ne ottenne alcuno, ed an-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

darono divisi tra l'Albanese, il Galati ed il Messineo, nè se ne avvantaggerebbe il signor barone di San Giuseppe, che resta sempre con un numero inferiore di voti al signor Albanese che entrò in balottaggio con il signor Guarrasi;

« Considerando che se il verbale della votazione definitiva per la ricognizione dei voti dello intero collegio fu redatto un giorno dopo a quello della votazione, ciò è giustificato della acquiescenza dei presidenti delle sezioni secondarie, che intervennero nella compilazione di quel verbale senza muovere protesta alcuna. Ed è a ritenersi che ciò avvenne certamente per il ritardo con cui giunsero i verbali delle sezioni secondarie all'ufficio principale;

« Considerando che la mancanza delle firme dei presidenti degli uffici delle sezioni secondarie nel verbale per la ricognizione dei voti dell'intero collegio non lo vizia menomamente, attesochè si afferma nel verbale stesso la loro presenza, ed è sottoscritto da tutti i componenti l'ufficio definitivo;

« Considerando la maggioranza dei 120 voti nello eletto Guarrasi;

« La Giunta, per questi motivi, a voti unanimi, conchiude per la convalidazione della elezione del consigliere Giovanni Guarrasi a deputato del collegio di Partinico. »

PRESIDENTE. La Camera ha inteso le conclusioni della Giunta per la convalidazione dell'elezione del collegio di Partinico.

Se nessuno domanda la parola metto ai voti queste conclusioni.

(Sono approvate.)

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE PEL 1877 DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di prima previsione pel 1877 del Ministero delle finanze. (Spesa)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, passeremo a quella dei capitoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli fino al 63, escluso.)

Parte prima. *Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento, lire 370,473,331 02.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento, lire 6,408,080 44.

Capitolo 3. Rendita per la Santa Sede, 3,225,000 lire.

Capitolo 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi), lire 51,386,074 02.

Capitolo 5. Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi), lire 10,272,937 50.

Capitolo 6. Interessi dovuti alla Banca Nazionale nel Regno (Convenzione del 1° giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869, approvata con la legge del 28 agosto 1870, n° 5857, lire 2,992,610 83.

Capitolo 7. Interessi al 6 05 per cento all'anno alla Cassa di risparmio di Milano sulla somma di lire 10,000,000 mutuata al Tesoro giusta la convenzione del 1° settembre 1875, lire 605,000.

Capitolo 7 bis. Interessi dell'anno 1877 in ragione di lire 6,2345 per cento sul debito di lire 16,000,000 residuo del capitale di lire 20,000,000 mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla società delle ferrovie dell'alta Italia e poscia a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6 della convenzione di Basilea 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181, lire 922,706.

Capitolo 8. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia, lire 1,340,000.

Capitolo 9. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia, lire 1,060,000.

Capitolo 10. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane, lire 111,876 43.

Capitolo 11. Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato, lire 838,000.

Capitolo 12. Annualità e prestazioni diverse, lire 4,267,475.

(Vari deputati escono dall'aula.)

Siccome dopo l'approvazione dei capitoli, si deve addivenire allo squittinio segreto, prego i signori deputati di voler rimanere nell'aula sino alla fine della seduta, altrimenti potrebbe succedere che questa seduta si tenesse invano.

Capitolo 13. Interessi dei buoni del Tesoro, lire 8,700,000.

Capitolo 14. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato, lire 1,200,000.

Capitolo 15. Annualità di centesimi 50 per cento, dovuta al Consorzio delle Banche di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato, a tenore della legge 30 aprile 1874, numero 1920 (Serie 2^a), lire 4,787,500.

Capitolo 16. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate, lire 44,910,500.

Capitolo 16 bis. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, nu-

mero 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, lire 33,160,211 12.

Capitolo 16ter. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1877 spettanti alla società concessionaria delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio, lire 2,520,000.

Capitolo 17. Vincite al lotto, lire 53,000,000.

Capitolo 18. Pensioni del Ministero delle finanze, lire 13,397,144.

Capitolo 19. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 6,992,120.

Capitolo 20. Pensioni del Ministero degli affari esteri, lire 370,135.

Capitolo 21. Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 1,646,231.

Capitolo 22. Pensioni del Ministero dell'interno, lire 6,593,936.

Capitolo 23. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici, lire 2,913,600.

Capitolo 24. Pensioni del Ministero della guerra, lire 25,867,526.

Capitolo 25. Pensioni del Ministero della marina, lire 3,054,258.

Capitolo 26. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 489,121.

Capitolo 27. Dotazioni della Casa Reale, lire 14,250,000.

Capitolo 28. Spese pel Senato del regno, lire 400,000.

Capitolo 29. Spese per la Camera dei deputati, lire 860,000.

Rimborso di prestiti. — Titoli da acquistarsi a contante. — Capitolo 30. Estinzione dei debiti redimibili iscritti nel Gran Libro, lire 55,602,032 79.

Capitolo 31. Estinzione dei debiti speciali non iscritti nel Gran Libro, lire 29,977,000.

Capitolo 31 bis. Estinzione del debito di lire 16,000,000, residuo del capitale di 20,000,000 di lire mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla società delle ferrovie dell'Alta Italia e passato a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6 della convenzione 7 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181. (*Per memoria.*)

Capitolo 32. Estinzione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione (Legge 15 agosto 1867, n° 3848 e regi decreti 8 settembre 1867, n° 3912 e 26 maggio 1868, n° 4862), 4,800,000 lire.

Titoli da riceversi in pagamento. — Capitolo 33. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione), lire 15,650,000

Titolo II. *Spesa straordinaria.* Capitolo 34. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato, lire 500,000.

Capitolo 35. Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata, lire 173,693 78.

Capitolo 36. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito, lire 1,500,000.

Capitolo 38. Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 469,920.

Capitolo 39. Pensioni straordinarie, lire 3,342,643.

Capitolo 39 bis. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale per effetto degli articoli 5 e 6 della legge 7 luglio 1876, n° 3213, lire 200,000.

Capitolo 40. Assegnazione straordinaria a S. A. R. il principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma, lire 300,000.

Capitolo 41. Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, lire 250,000.

Capitolo 42. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione, lire 50,000.

Capitolo 42 bis. Rimborso alla Lista civile, lire 200,000.

Parte seconda. *Spese d'amministrazione e private.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — *Amministrazione centrale.* — *Ministero.* Capitolo 43. Personale, lire 3,833,454 40.

Capitolo 44. Spese d'ufficio, lire 12,7000.

Corte dei conti. — Capitolo 45. Personale, lire 1,320,129.

Capitolo 46. Spese d'ufficio, lire 90,000

Tesoreria centrale. — Capitolo 47. Personale, lire 7,886 70.

Capitolo 48. Spese d'ufficio, lire 19,000.

Spese di generale servizio. — Capitolo 49. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico, lire 468,260.

Capitolo 50. Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anenima della Regia cointeressata dei tabacchi, lire 96,000.

Capitolo 51. Spese per l'alleanimento dei titoli del debito pubblico, lire 95,000.

Servizi speciali ed amministrazioni esterne. — *Intendenze di finanza.* — Capitolo 52. Personale, lire 6,690,815.

Capitolo 53. Spese d'ufficio, lire 500,000.

Capitolo 54. Fitto di locali non demaniali, lire 120,000.

Contenzioso finanziario. — Capitolo 55. Personale degli avvocati erariali, lire 473,245.

Capitolo 56. Spese d'ufficio, lire 32,500.

Capitolo 57. Fitto di locali non demaniali, lire 13,000.

Delegazione governativa per la sorveglianza ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

il controllo della privativa dei tabacchi. — Capitolo 58. Personale, lire 64,027 10.

Capitolo 59. Spese d'ufficio ed indennità, lire 8000.

Officina per la fabbricazione delle carte valori. —

Capitolo 60. Personale, lire 48,260.

Capitolo 61. Materiale e spese diverse, lire 748,400.

Capitolo 62. Carta bollata, macchine e punzoni, lire 534,000.

Amministrazione del lotto. — Capitolo 63. Personale, lire 811,080.

DELLA ROCCA. Mi dispiace di interrompere questa piacevole litania (*Ilarità*) con presentare delle brevi osservazioni alla Camera intorno al personale dell'amministrazione del lotto.

La spesa proposta per questo personale è diminuita di 84,000 lire, se non erro; però la dolce impressione che venne da questa diminuzione è di molto scemata, quando si consideri che agli articoli 3 e 4 della legge di approvazione del bilancio si propone una spesa di 60,000 lire per far fronte agli stipendi ed assegnamenti degli infelici impiegati che restano fuori l'organico.

La diminuzione di questa spesa deriva dal perchè il ministro ha annunziato che egli intende riformare la direzione centrale del lotto, l'unica direzione accentratrice, la quale è immolata al fato dei nuovi organici.

Io mi augurava che la direzione generale del macinato, che è stata una non felice creazione di due anni fa, fosse stata anch'essa immolata a questo fato; ma veggio che la cosa non è così, veggio che la direzione generale del macinato è fra le direzioni delle quali si parla negli organici, che la denominano: uffici centrali del macinato.

DEPRETIS, ministro per le finanze. È una cosa tutta diversa.

DELLA ROCCA. Se la cosa non è così, ne sono lietissimo.

È utile questa soppressione della direzione centrale del lotto?

L'onorevole ministro per giustificare questo suo divisamento, ci dice che, dietro una rigorosa inchiesta, si assodò che l'amministrazione del lotto aveva bisogno di radicali riforme; ma il ministro si fermò a questa espressione, e non ci fa sapere quali siano le ragioni e le radicali riforme alle quali egli vorrà ricorrere.

L'onorevole relatore della Commissione, nella sua accurata relazione, si mostra consapevole degli intendimenti del Ministero; parla di un nuovo organico presentato dal Ministero, ma che vi sia, egli lo dice, io non lo so, e credo che nessuno lo sappia.

L'economia che si fa su questo capitolo si riduce a 20 mila lire; avremo noi un vantaggio reale da questa economia? A me sia lecito di dubitarne, dappoichè l'amministrazione del lotto è così complicata, che, secondo me, ha bisogno non solo di una direzione amministrativa, ma anche di una direzione tecnica.

Io so che nel 1872 e 1873, quando l'entrata del lotto diminuì notevolmente, il Ministero del tempo credette necessaria la istituzione di una direzione centrale, la quale credo abbia fatto buona prova, a giudicarne dalle cifre le quali, in ultima analisi, sono più eloquenti di qualunque parola e di qualunque apprezzamento. Le entrate nette dell'amministrazione del lotto nell'anno 1875 e nel corrente ascendono a 30 milioni. A questi risultati non si era mai pervenuto negli anni precedenti, di maniera che questa istituzione, ripeto, ha già dato buona prova. Prima dell'impianto di essa si erano verificate parecchie frodi, le quali non si erano mai potute scoprire dal Ministero. Dopo la istituzione di questa direzione generale queste frodi furono scoperte, e gli autori di esse deferiti all'autorità giudiziaria; l'amministrazione ricuperò molte somme, e le entrate aumentarono sempre, di guisa che questa istituzione fu davvero utile.

Io ho pure conoscenza personale di parecchi che prestano la loro opera nell'amministrazione centrale, e mi consta che eglino abbiano molta capacità, molta attitudine, molta onestà, e che abbiano reso dei servizi commendevoli all'amministrazione dello Stato.

Dunque, perchè sopprimere, annullare un ente della cui creazione si era veduta la utilità? Perchè fare una novità la quale, in fine dei conti, non produsse e non può produrre, almeno per ora, altro utile allo Stato se non una maggiore economia di 15 o 20 mila lire?

Io so che, allorchè si vollero introdurre delle innovazioni nell'amministrazione del lotto, l'entrata netta di questo provento erariale diminuì immediatamente. Quindi io sarei molto restio a fare innovazioni quando non ci sia la prova incontrastabile della utilità e necessità di esse, prova che io negli atti e nella relazione non trovo nè punto nè poco. Io temo che, inglobandosi questo servizio nella direzione generale, per esempio, delle gabelle, ovvero in un'altra direzione centrale, lo Stato perderà quei proventi che finora ha ricavati, perchè, lo ripeto ancora una volta, per questi servizi ci vuole una competenza speciale, che non so se si possa trovare facilmente in un'altra direzione generale la quale intende ad altri svariati servizi.

La Commissione parla di assegni in disponibi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

lità da corrispondersi a quegli sventurati *Travetti*, mi si mandi la espressione già invalsa, che saranno sacrificati per la soppressione di cui trattasi.

Io esprimo la mia meraviglia che si parli di assegni in disponibilità, e la mia meraviglia è giustificata, dacchè il signor ministro delle finanze, nel proporre i nuovi organici, ha assicurato che non ci sarebbero state vittime in disponibilità, che gl'impiegati che restano fuori organico sono pagati ugualmente, e che essi saranno collocati man mano che avverranno le vacanze.

Quindi, dietro tale assicurazione ministeriale, mi sorprende molto di sentir parlare di assegni in disponibilità di codesti impiegati del lotto rimasti fuori organico. Io vorrei un chiarimento in proposito per essere assicurato, ed anche per diminuire le giuste apprensioni, i giusti allarmi degl'interessati.

Non dico di più, perchè anche io sono tenero della brevità della discussione e di non far sciupare un tempo prezioso. Mi auguro che l'onorevole ministro e la Commissione mi diano spiegazioni tali da farmi pago.

DEPRETIS, ministro per le finanze. Comincerò dal dissipare un dubbio sollevato dall'onorevole Della Rocca, che cioè la direzione centrale del lotto sia il solo ufficio sacrificato sull'altare delle magre riforme intraprese dal Ministero. Non è così, onorevole Della Rocca. Noi avevamo sei direttori generali e un direttore centrale. Dopo lungo esame della questione, l'amministrazione, anche dietro il consiglio di uomini molto competenti in questa materia, ha divisato di ridurre a cinque le grandi amministrazioni della finanza, ed ha perciò unita la direzione generale del macinato, che fu soppressa, alla direzione generale delle imposte dirette, come vi era primitivamente unita alla sua origine; fu soppressa la direzione generale del lotto ed unita alla direzione generale delle gabelle, alla quale per affinità d'amministrazione può più facilmente assimilarsi.

L'onorevole Della Rocca teme che queste unioni possano essere a danno del servizio, inquantochè, massime per l'amministrazione del lotto, occorre una competenza tecnica speciale.

Io posso anche su questo punto dissipare i timori dell'onorevole Della Rocca. Gli uffici dell'amministrazione del lotto sono uniti alla direzione generale delle gabelle, senza punto scompigliare quegli elementi di competenza tecnica e speciale dai quali dipende il buon andamento del servizio. Il Ministero tanto a capo della direzione del macinato come del lotto metterà un ispettore, il quale disimpegnerà le stesse funzioni che ha adesso il direttore generale

o centrale, avremo così maggiore unità di servizio, maggiore semplicità, senza punto diminuire la competenza tecnica.

L'onorevole Della Rocca ha domandato quali erano i motivi per i quali il Ministero era venuto a questa determinazione. I motivi sono diversi. Nell'amministrazione del lotto il Ministero dovette, con suo rincrescimento, accertarsi che vi erano dei gravi, anzi dei gravissimi inconvenienti; e per esaminarli si è nominata una Commissione, che procedette ad una inchiesta, che fu fatta con tutta la possibile diligenza. Come risultato dell'inchiesta la Commissione fece molte proposte, e su queste si è fondato il Ministero nelle sue riforme. Il lavoro della Commissione io non ho nessuna esitazione a comunicarlo a chiunque ne voglia prendere cognizione.

Vi è un ultimo appunto fatto dall'onorevole Della Rocca intorno ad una frase contenuta nella relazione ministeriale sugli organici, dalla quale poteva ragionevolmente desumere che a questi impiegati fosse serbato un trattamento più severo di quello che non lo sia per gli altri impiegati messi fuori pianta dagli organici stati presentati in esecuzione della legge 7 luglio 1876. Il Ministero era venuto in questa determinazione, perchè quando stavasi completando la relazione che è premessa agli organici, non era ancora interamente compiuto il lavoro per la riforma dell'amministrazione del lotto.

Ma poichè questo lavoro si è nel frattempo compiuto, poichè questo lavoro ha potuto essere comunicato alla Commissione del bilancio, il Ministero ha fatto, agli impiegati che rimangono fuori pianta nell'amministrazione del lotto, lo stesso trattamento che venne fatto agli altri rimasti nella stessa condizione; cosicchè nessuno dei poveri *Travet* (come li chiamava l'onorevole Della Rocca) dell'amministrazione del lotto riceve un trattamento diverso da quello che è fatto a tutti gli altri impiegati che si trovano in egual condizione.

Spero con queste spiegazioni di aver persuaso l'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Io resto alquanto calmato, non persuaso del tutto. Auguro all'amministrazione il vantaggio di un maggiore introito dopo questa innovazione. Mi sia lecito però dubitarne.

NERVO, relatore. Dopo le parole dell'onorevole ministro delle finanze non ho nulla da aggiungere alla domanda dell'onorevole Della Rocca. Dirò soltanto che se egli non ha trovato nella relazione un cenno speciale dei motivi per i quali si fa questo mutamento nell'amministrazione del lotto, proposto dall'onorevole ministro, si è perchè la Commis-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

sione generale del bilancio ha deliberato di riferire con speciale relazione su questa materia.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni si intende approvato il capitolo 63 colla somma da me letta.

Capitolo 64. Spese d'ufficio fisse, lire 25,000.

Capitolo 65. Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse, lire 109,000.

Capitolo 66. Spese di materiale, lire 59,500.

Capitolo 67. Aggio di esazione, lire 6,282,000.

Capitolo 68. Fitto di locali, lire 13,150.

Amministrazione esterna del Tesoro. — Servizio del Tesoro. — Capitolo 69. Personale dei tesorieri provinciali, lire 227,300.

Capitolo 70. Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali, lire 320,000.

Capitolo 71. Trasporto fondi e spese diverse, lire 41,000.

Capitolo 71 *bis*. Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse, lire 10,000.

Capitolo 72. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico, 30,000 lire.

Capitolo 73. Servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio, lire 47,500.

Regie zecche e monetazione. — Capitolo 74. Personale, lire 63,700.

Capitolo 75. Spese d'ufficio, lire 7000.

Capitolo 77. Spese d'esercizio della zecca di Roma, lire 40,000.

Totale, lire 110,700.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari. — Capitolo 78. Personale, lire 1,193,017 91.

Capitolo 79. Spese d'ufficio ed indennità fisse, lire 204,575.

Capitolo 80. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse, lire 300,000.

Capitolo 81. Fitto di locali, lire 186,000.

ERCOLE. Demando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. È un ricordo che io intendo di fare al ministro delle finanze.

Nella tornata dell'8 dicembre 1875 io aveva l'onore d'interrogare il ministro delle finanze, l'onorevole Minghetti, sopra questo capitolo (*Fitto di locali*); anzi dirò di più, io aveva mandato al banco della Presidenza un ordine del giorno sottoscritto da altri 40 miei onorevoli colleghi, il quale suonava così:

« La Camera invita il ministro delle finanze a prendere in esame la questione riguardante la spesa degli uffici di registro tuttora a carico dei comuni

delle antiche provincie del regno, e provvedere, entro sei mesi dell'anno prossimo, in conformità dei principii di giustizia. »

L'onorevole predecessore dell'onorevole Depretis pronunziò queste parole: « Riconosco la necessità di equiparare la condizione di tutti i comuni, e credo che a questo si dovrà provvedere mediante un progetto di legge. »

Dopo questo solenne impegno dell'onorevole ministro delle finanze, io ho preso atto delle sue dichiarazioni, e confidando nella sincerità delle sue promesse, ho ritirato l'anzidetto ordine del giorno.

Ora siamo alla fine di dicembre: sono trascorsi cioè dieci mesi, e nulla è stato fatto; quindi io prego l'onorevole ministro delle finanze di dirmi che cosa intende di fare, e quando presenterà il promesso progetto di legge, perchè le antiche provincie del regno non vogliono favori, ma vogliono essere equiparate in questo a tutte le altre provincie del regno. Non è giusto che le antiche provincie del Piemonte continuino a pagare in forza di un decreto speciale del 1862, che io ritengo abrogato dalle leggi posteriori, e poi abbiano a concorrere ancora a pagare queste spese di lire 156,600 con con tutti i contribuenti d'Italia. Come dissi nella tornata da me già accennata, questa spesa deve essere regolata dalle leggi generali, e senza disparità di trattamento tra comuni di diverse provincie dello Stato.

Dunque mi pare che basti porre la questione perchè sia una volta per sempre risolta.

Confido che l'onorevole ministro delle finanze manterrà la promessa che il suo predecessore ha fatto alla Camera in nome del Governo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prometto all'onorevole Ercole che mi occuperò di questo argomento senza dilazione, e spero, al finire delle prossime vacanze, di poter dire all'onorevole Ercole quale sarà il risultato dei miei studi.

L'assicuro che non sono meno interessato di lui a che la giustizia sia fatta per tutte le provincie antiche o nuove.

ERCOLE. Va bene; io la ringrazio e sono persuaso che non avrò più occasione di ritornare su questo argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, s'intenderà approvato il capitolo 81.

(È approvato.)

Capitolo 82. Aggio d'esazione ai contabili, lire 3,447,000.

Capitolo 83. Spese di coazione e di liti, 430,000 lire.

Capitolo 84. Restituzioni e rimborsi, 2,200,000 lire.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Capitolo 85. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali, lire 1,700,000.

Capitolo 86. Stabilimento minerario d'Agordo, lire 600,000.

Capitolo 87. Contribuzioni sui beni demaniali, lire 4,000,000.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — Capitolo 88. Personale, lire 147,000.

Capitolo 89. Materiale e spese diverse, 420,000 lire.

Capitolo 90. Fitti, canoni ed annualità passive, lire 14,430.

Capitolo 91. Spesa per tasse, liti ed aggio ai ricevitori, lire 268,000.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. — Capitolo 92. Personale degli ispettori e delle imposte dirette, lire 254,940.

Capitolo 93. Indennità agli ispettori per giri d'ufficio, lire 155,000.

Capitolo 94. Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto, lire 2,513,000.

Capitolo 95. Spese d'ufficio degli agenti delle imposte dirette e del catasto, lire 650,000.

Capitolo 96. Spese eventuali, indennità, materiale e diverse, lire 90,000.

Capitolo 96bis. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta della ricchezza mobile, avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali, lire 235,148 52.

Capitolo 97. Fitto di locali, lire 150,000.

Capitolo 98. Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto, lire 580,000.

Capitolo 99. Spese di coazione e di liti, 62,000 lire.

Capitolo 100. Restituzioni e rimborsi, 10,488,871 lire e centesimi 18.

Servizio del macinato. — Capitolo 101. Personale tecnico compartimentale e provinciale del macinato, lire 637,200.

Capitolo 102. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali, lire 4,000,000.

Capitolo 103. Anticipazione di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057, lire 100,000.

Capitolo 104. Aggio d'esazione ai contabili, lire 3,446,250.

Capitolo 105. Rimborsi e restituzioni di tasse, lire 550,000.

Tassa di fabbricazione. — Capitolo 106. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gasose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati, lire 60,000.

Capitolo 106bis. Spese di giustizia e di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni, lire 10,000.

Amministrazione esterna delle gabelle. — *Spese comuni ai diversi rami.* — Capitolo 107. Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle, lire 419,700.

Capitolo 108. Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle, lire 146,200.

Capitolo 109. Soldi ed assegni pel personale della guardia doganale, lire 12,056,160.

Capitolo 110. Fitto di locali in servizio della guardia doganale, lire 490,374.

Capitolo 111. Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale, lire 984,806.

Capitolo 112. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali e sostituzione di quelli che si rendono inservibili, lire 200,000.

Capitolo 113. Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti, lire 60,840.

Capitolo 114. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni, lire 540,864.

Capitolo 115. Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete, lire 1000.

Dogane. — Capitolo 116. Personale, 3,594,520 lire.

Capitolo 117. Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse, lire 120,570.

Capitolo 118. Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte, lire 45,946.

Capitolo 119. Fitto di locali, lire 219,550.

Capitolo 120. Spese di materiale e diverse per le dogane, lire 260,000.

Capitolo 121. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi, lire 660,000.

Capitolo 122. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani, lire 230,584.

Dazio di consumo. — Capitolo 123. Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti, lire 500,000.

Salì. — Capitolo 124. Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline, lire 90,700.

Capitolo 125. Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse, lire 386,900.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Capitolo 126. Indennità ai rivenditori dei sali, lire 1,065,533.

Capitolo 127. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali, lire 227,346.

Capitolo 128. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio, lire 77,630.

Capitolo 129. Fitto di locali, lire 182,000.

Capitolo 130. Compra, macinazione e trasporto di sali, lire 4,007,541.

L'onorevole Compans ha la parola.

COMPANS. Novizio in quest'alto Consesso in cui ho l'immeritato onore di appartenere, e fra i novizi ultimo per esperienza e sapere, ho bisogno d'una gran dose d'indulgenza. La invoco e spero ottenerla benevolmente dalla Camera, pregandola a tenere conto soltanto della sostanza, non della forma di quanto esporrò.

Dirò brevissime parole, sia pel rispetto che più d'ogni altro devo agli onorevoli miei colleghi, sia per non intralciare e prolungare troppo la discussione e votazione di questo bilancio.

Quale rappresentante delle povere e laboriose popolazioni della vallata d'Aosta, è per me dovere l'interpellare e richiamare urgentemente l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, sopra alcuni fatti incredibili e gravissimi che ivi succedono; fatti pur troppo dolorosi e tali da eccitare al più alto grado l'indignazione di quei gagliardi ed onesti montanari, la cui esistenza fu ognora ed è oggi ancora un sacrificio permanente e senza compenso alcuno a pro della patria comune. (*Benissimo! — È vero!*)

La configurazione affatto speciale di quella vallata che, con una popolazione di soli 90,000 abitanti circa, occupa in superficie un buon terzo della intiera provincia di Torino, le crea delle condizioni speciali, in relazione alle quali certe leggi generali devono pure avere dei temperamenti, dei riguardi speciali. Dicendo riguardi aggiungo ed intendo riguardi di giustizia! (*Bene!*)

Or bene, avviene che nelle valli laterali alla centrale alcuni spacci di sali e tabacchi sono chiusi, e moltissimi lo saranno probabilmente fra non molto, a motivo dell'insufficiente provvisione accordata dall'amministrazione delle finanze sopra i trasporti del sale a dorso dei muli.

Infatti la tariffa accorda cinque centesimi al quintale, ogni chilometro, pel trasporto del sale col mezzo dei carri, nove centesimi a dorso delle bestie da soma, e dodici a dorso d'uomo. L'ingiustizia somma di questa ripartizione appare evidentemente osservando, e ciò è notorio, che un mulo può a

mala pena trasportare, e non esagero, un decimo del contenuto in un carro ordinario.

Ma ciò che vi ha di più doloroso in questo fatto, si è che una tale misura colpisce essenzialmente i comuni maggiormente distanti dal centro della vallata, vale a dire quelli in cui si fa un maggiore consumo di sale, sia per la fabbricazione dei formaggi, sia per la salatura delle carni; quei comuni che non potranno più d'ora innanzi procurarsi questo genere di primissima necessità, se non nei centri situati a distanze varianti da sei a dieci ore di cammino, reso assai spesso impraticabile dai rigori dell'inverno.

Il comune di Gressoney Saint-Jean, situato ai piedi del monte Rosa, e quasi bloccato per quattro o cinque mesi dalle nevi, dal ghiaccio e dalle *tormenta*, questo comune, ad esempio, per non trovarsi ridotto a questa triste necessità (essere privo del sale), domandò il permesso di poter calcolare, sulla vendita del sale al minuto, il prezzo del trasporto.

Una tale domanda venne respinta!

Il comune di Brusson dovette assegnare al rivenditore un sussidio di 150 lire onde non trovarsi privato dello spaccio, come avvenne in altri comuni.

Signori! Se non si provvede urgentemente, fra poco, ed appunto in questa stagione, che è la più critica, moltissimi spacci si chiuderanno. Ed è, domando io, ammissibile che popolazioni, che furono ognora valorose e devote alla nazione, siano costrette ad impiegare dieci o dodici ore nell'andare ed altrettanto nel ritorno onde procurarsi un chilogramma di sale?

In ciò vi è pure un'ingiustizia rivoltante contro tutta una povera classe di commercianti, e non è senza un sentimento di profonda emozione e compassione che io stesso potei osservare dei vecchi soldati, alcuni mutilati, annunziarmi colle lagrime agli occhi che sarebbero fra non molto ridotti alla miseria, giacchè il piccolo spaccio che loro serviva di meschino ritiro, di giubilazione per campare, diventava loro passivo!

Onorevole ministro, la legge deve essere uguale per tutti, non già nell'applicazione dei regolamenti fabbricati, confezionati nella capitale, e segnati in nome di quella centralizzazione *sfrenata* che ha finora schiacciato la nazione col peso della sua ferrea mano, ma sibbene nella equa ripartizione dei pesi, dei sacrifici, fra tutti i cittadini.

Ora è incontestabile che la tariffa sui trasporti del sale, mettendo le popolazioni delle montagne in una condizione d'inferiorità reale rispetto a quelle delle città, costituisce a loro riguardo una viola-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

zione flagrante di quel gran principio di equità, una ingiustizia che è omai tempo di riparare, e di riparare col fatto. (*Segni di assenso*)

Ciò che dissi pel sale lo ripeto pure per il macinato, quella funesta misura finanziaria che sollevò tante e sì giuste recriminazioni. In seguito alle infinite vessazioni degli agenti d'ogni specie preposti alla esazione di questa iniqua tassa, la maggior parte dei piccoli mulini di montagna sono chiusi, la qual cosa obbliga quella misera gente a sottostare ad inutili ed ingiuste spese che variano da 6 a 12 lire per quintale onde trasportare i loro grani ai mulini più vicini.

Questi fatti mostruosi non hanno d'uopo di commenti!

È però con soddisfazione che io osservo che essi tutti ebbero unicamente origine dall'amministrazione precedente.

Ecco la causa che ci spiega chiaramente l'entusiasmo di quelle intelligenti popolazioni a votare contro un regime che le affamava letteralmente!

Nella valle di Ollomont i mulini sono chiusi, e la popolazione deve sottostare alla spesa di 10 a 12 lire (andata e ritorno) onde trasportare ad Aosta i grani a macinare, la quale somma, unita alle 2 lire per quintale qual tassa di macinazione, ci dà un totale di 12 a 14 lire per quintale. (*Movimenti*)

Signori! se la tassa di 2 lire per quintale fu trovata enorme, e quasi quasi fu cagione di rivolta, non ammetterete voi forse che si debbano d'urgenza prendere provvedimenti speciali in favore di popolazioni costrette a pagare da 10 a 12 lire per quintale per sole spese di trasporto e macinazione, senza contare il prezzo di costo?

Il popolo ha diritto di vivere!

Non si sprechi tanto questa parola, si soddisfi una buona volta ai suoi diritti!

Io mi limito pertanto ad attirare l'attenzione dell'onorevole ministro su questi fatti degni della sua sollecitudine, certo che egli prenderà gli opportuni provvedimenti richiesti dalla gravità delle circostanze, e che egli saprà lealmente e degnamente rispondere alla confidenza che le popolazioni di val d'Aosta hanno riposto nel Ministero riparatore del 18 marzo.

Quale rappresentante di val d'Aosta ho preso la parola in favore di essa, ma mi permetto ora raccomandare eziandio all'onorevole ministro di estendere egualmente i provvedimenti che ho richiesti d'urgenza anche a tutti i comuni di montagna della penisola, che si trovino in identiche circostanze.

Vi è un proverbio che dice, che tutti i salmi finiscono in gloria; proverbio che il popolo traduce così: le promesse dei ministri finiscono, in generale,

con buone parole e non altro. Il paese ha dimostrato chiaramente e con entusiasmo quanta fiducia abbia nell'attuale Ministero, quanto creda alla sua lealtà! Prego pertanto caldamente gli onorevoli ministri tutti, a far sì che, se non si potrà completamente bandire il *gloria*, almeno ben di rado possano le popolazioni ripeterlo sul finire del *dolorosissimo salmo delle imposte e vessazioni*. (*Bravo!*)

TOALDI. Io mi associo all'onorevole preopinante per quanto riguarda gli apprezzamenti sulle alte tariffe dei sali e sulla insufficiente indennità del prezzo di trasporto ai loro rivenditori; ho piena fiducia nell'onorevole ministro delle finanze che quanto prima vorrà provvedere alla deplorabile condizione dei mulini di montagna; richiamo poi la sua speciale attenzione su due comuni della provincia di Vicenza, Posina e Lastebasse, i quali sono privi affatto di rivendita di private, perchè dovendo ritirare quei generi al rispettivo magazzino circondariale che dista, per Posina 25 chilometri e circa 40 per Lastebasse il compenso pel trasporto del sale è così tenue da non adescare l'interesse di alcuno per farsene rivenditore. Aggiungete che il povero comune di Lastebasse pel trattato di cessione austro-italiano è rimasto sprovvisto di strade transitabili per comunicare coi suoi capoluoghi di circondario e di provincia, e che quindi le spese di trasporto delle merci a spalle d'uomo od a schiena di mulo vi sono eccezionalmente gravi.

Signor ministro, queste due industri e laboriosissime popolazioni, certo non per loro colpa segregate dal consorzio colle limitrofe contrade, si disegnano lungo i confini del territorio estero! Il sale è necessario tanto alla vita umana quanto alle industrie pastorizie, e quando non lo si può avere da una mano, si cerca di prenderlo dall'altra, e questo vi spiega come, malgrado la moralità di quei montanari, il contrabbando vi faccia capolino. (*Bene!*)

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Compans ha lamentato le condizioni delle popolazioni montane circa la spesa a cui debbono soggiacere in forza dell'applicazione della legge sul macinato, e pel trasporto dei generi di privata.

Riguardo a quanto egli ha osservato intorno ai mulini di montagna stati chiusi, alle conseguenze di questa chiusura ed ai più costosi trasporti dei grani cui sono soggette quelle popolazioni, io veramente crederei che la questione avrebbe dovuto farsi in altro luogo; doveva farsi quando si discuteva o la spesa, o l'entrata per l'imposta del macinato. Io non potrei dire più di quello che ho detto in quell'occasione, cioè che il Ministero si adopera per riformare e togliere di mezzo i rigori di quella legge. Più in là il Ministero non può andare. Certo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

le popolazioni di montagna, quando accade la chiusura di un mulino, si trovano in condizioni molto più difficili di quello che non vi si trovino le popolazioni le quali abitano i piani. Ma che vuole, onorevole Compans? Questo danno deriva più dalla natura dei luoghi che dalla volontà degli uomini.

Io posso spiegare questo danno materiale e inevitabile cui vanno soggette le popolazioni montane, con un fatto che a me stesso accadde nella mia giovinezza parecchie volte. Vi sono dei paesi di montagna dove l'acqua vale più del vino e dove un cacciatore, che capitò in quei luoghi, se domanda per dissetarsi un bicchiere d'acqua, si sente offrire più facilmente un bicchiere di vino.

E ciò perchè le fontane ove quei buoni montanari debbono recarsi ad attingere l'acqua sono molto lontane e l'acqua costa in quei luoghi quasi più del vino.

Ma quest'esempio non toglie nulla alle osservazioni fatte dall'onorevole Compans, al quale non posso rispondere alcuna cosa di più di quello che ho già detto altra volta, cioè che non potendo abolire la tassa procureremo di fare il possibile per diminuirne il rigore.

Vengo alla questione dei sali e dei generi di privata.

Quanto hanno osservato tanto l'onorevole Compans, quanto l'onorevole Toaldi è la pura e schietta verità. Sono verissimi gli inconvenienti da essi lamentati e spiegherò come nacquerò.

Precedentemente queste spese di trasporti, si liquidavano sul costo effettivo dei trasporti stessi. Queste liquidazioni dettero luogo ad abusi, a danno, s'intende della finanza; ed allora l'amministrazione precedente credette miglior consiglio di stabilire delle tariffe, regolate sulle medie d'un triennio. Questo lavoro fu affidato alle intendenze di finanza.

Si è verificato, non esito a confessarlo, che alcune intendenze di finanza hanno sbagliato i conti: cioè hanno stabilito erroneamente la media per il trasporto chilometrico dei sali, sia sui carri, sia col mezzo di somieri, sia a spalla d'uomo. L'amministrazione però, appena scoperto l'errore materiale, non ha esitato a correggerlo, ed io posso assicurare gli onorevoli Compans e Toaldi che essa sta appunto correggendo questi errori commessi dalle intendenze, le quali, dovendo fondarsi sopra informazioni, sono anch'esse cadute in errore.

Posso dunque assicurarli che questi errori saranno tolti di mezzo; e che sui fondi che sono stanziati in bilancio si provvederà affinchè di questi trasporti, per il prezzo a cui costano realmente, sia tenuto conto ai rivenditori di generi di privata.

Con ciò credo di avere risposto alle osservazioni che mi vennero fatte.

Aggiungerò ora una parola su quello che disse l'onorevole Compans circa i salmi ministeriali, che tutti finiscono in gloria.

Egli ha detto che le promesse dei ministri si riducono a buone parole, alle quali bisogna dare il valore dei fuochi fatui, o qualche cosa simile.

Io spero che alle mie parole non sarà dato questo valore. Io però prego l'onorevole deputato Compans di interpretare le mie promesse per quello che sono, non per quello che si vorrebbe che fossero. Io le ho annunziate chiaramente le mie idee: non deve imputarsi a me, se le si vogliono interpretare ed estendere senza il mio consenso.

Dunque alle promesse che ho fatte realmente io sono disposto a mantenere fede, alle promesse, che si vorrebbero, io presterò il mio consenso quando ci saremo intesi.

È con questa spiegazione che io prego l'onorevole deputato Compans di credere che le promesse dei ministri, che devono per rispetto verso la Camera essere sempre accompagnate da buone parole, sono serie, e sempre accompagnate dalla volontà di mantenerle con tutta l'esattezza.

COMPANS. Era mio dovere prendere la parola, onde richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra i fatti gravissimi ed eccezionali che ho avuto l'onore di enunciare. Ma insisto e mi preme che si prendano provvedimenti d'urgenza, specialmente in questa stagione invernale, che è la più critica e dolorosa per quelle popolazioni. È urgente votare i bilanci, e non prolungare la discussione, ma è più urgente ed ha il diritto di prevalenza la questione del pane e della fame!

Ora io ringrazio l'onorevole ministro delle finanze, presidente del Consiglio, delle dichiarazioni fatte, di cui prendo atto. Sono per me, e lo saranno per la vallata d'Aosta parole di conforto! Parole che troveranno un'eco di riconoscenza e di affetto in quelle gagliarde popolazioni in particolare e in generale in tutte le popolazioni dei comuni di montagna! (*Bravo!*)

TOALDI. Pregherei che, in attesa che questi provvedimenti vengano attuati, l'onorevole ministro provvedesse del sale i due comuni di cui ho fatto cenno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Si provvederà, stia sicuro; adesso che li ha nominati li farò conoscere al direttore generale.

TOALDI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue promesse e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, il capitolo 130 rimane approvato.

(È approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Capitolo 131. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso, lire 3,071,153.

Capitolo 132. Preparazione del sale agrario ed industriale, lire 159,917.

Capitolo 133. Bonificazioni ai salatori di pesci, lire 170,000.

Capitolo 134. Spese per l'otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, lire 18,492.

Capitolo 135. Spese diverse e di materiale per i magazzini dei sali, lire 40,947.

Spese comuni per l'amministrazione finanziaria.

— Capitolo 136. Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio, lire 330,100.

Capitolo 137. Dispacci telegrafici governativi, lire 120,000.

Capitolo 138. Spese per i trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria, lire 50,000.

Capitolo 139. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato, lire 212,000.

Capitolo 140. Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative, lire 1,596,929 84.

Capitolo 141. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio, lire 2,469,925.

Capitolo 142. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure, lire 4362.

Capitolo 143. Casuali, lire 200,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — *Amministrazione del Tesoro.* — Capitolo 144. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, 15,400 lire.

Capitolo 144 bis. Spesa per il pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n° 3212, per memoria.

Capitolo 145. Assegni di disponibilità, 250,000 lire.

Capitolo 146. Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni state soppresse, lire 97,220.

Capitolo 147. Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi, lire 310,000.

Capitolo 148. Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale, lire 20 000.

Capitolo 149. Spesa occorrente al contenzioso finanziario per lavori arretrati e per l'impianto dei nuovi uffici degli avvocati erariali in Roma ed in

Genova, in conformità dell'organico approvato con regio decreto del 16 gennaio 1876, n° 2914, lire 10,000.

Capitolo 150. Spesa per l'aggio sull'oro, 8,235,000 lire.

Capitolo 151. Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate, lire 70,000.

Capitolo 152. Indennità dovute secondo le leggi, per espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, lire 1,000,000.

Capitolo 154. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n° 137, per memoria.

Capitolo 155. Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro e di eroso misto di conio italiano, 1,200,000 lire.

Capitolo 156. Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori, lire 346,357 20.

Capitolo 157. Residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi, lire 6,050,700.

Capitolo 158. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie), lire 100,000.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari. — Capitolo 159. Acquisti eventuali di stabili, lire 30,000.

Capitolo 160. Spese per la valutazione dei beni demaniali, lire 45,000.

Capitolo 161. Fondo per l'acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati, lire 575,000.

Capitolo 162. Imposte e sovrimeposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1871, n° 192, 156,000 lire.

Capitolo 163. Opere complementari dei canali *Cavour*; acquisto e costruzione dei cavi diramatori, per memoria.

Capitolo 163 bis. Spese per l'inventario dei beni della Corona, lire 20,000.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. — Capitolo 164. Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse, lire 383,160.

Capitolo 165. Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili, lire 303,400.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Capitolo 166. Censimento territoriale (Materiale), lire 30,000.

Capitolo 167. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, lire 290,000.

Capitolo 168. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro, lire 570,000.

Capitolo 169. Impianto del catasto dei fabbricati, lire 430,000.

Amministrazione del macinato. — Capitolo 170. Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato, lire 350,000.

Amministrazione esterna delle gabelle. — Capitolo 171. Sussidio al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali, lire 1,500,000.

Capitolo 172 bis. Ampliamento della caserma delle guardie doganali in Calaserola in provincia di Bari, lire 900.

Capitolo 173. Spese residue del 1871 e retro dei diversi rami gabellari e relativa loro liquidazione, lire 2,247,301.

Capitolo 174. Costruzione di dogane nelle città franche e sussidi a quei municipi che costruirono magazzini generali, lire 2,291,654.

Capitolo 174 bis. Spese di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento e la sistemazione del porto di Genova (Articolo 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n° 3230), per memoria.

Parte terza. *Asse ecclesiastico.* — Titolo I. Spesa ordinaria. — Capitolo 175. Spese generali d'amministrazione, lire 420,000.

Capitolo 175 bis. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi, lire 600,000.

Capitolo 176. Restituzione d'indebito e spese di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni, lire 1,000,000.

Capitolo 177. Aggio d'esazione ai contabili, lire 1,050,000.

Capitolo 178. Contribuzione fondiaria, 2,400,000 lire.

Capitolo 179. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, 540,000 lire.

Capitolo 180. Assegni agli investiti dei benefici di regio patronato, lire 320,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Capitolo 181. Spese inerenti alla vendita dei beni, lire 195,000.

Capitolo 182. Restituzioni e spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni, lire 680,000.

Capitolo 183. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi, lire 620,000.

Capitolo 184. Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, lire 200,000.

Parte quarta. *Fondo di riserva e per le spese imprevedute.* — Capitolo 185. Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026), lire 3,000,000.

Capitolo 186. Fondo per le spese imprevedute (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, numero 502g), lire 4,000,000.

PLEBANO. Domando la parola per parlare sull'intero bilancio.

PRESIDENTE. Parlerà quando verrà la proposta di legge.

PLEBANO. Desidererei dire poche parole sull'ordinamento del bilancio.

PRESIDENTE. Parli.

PLEBANO. Mi permetto rivolgere all'onorevole ministro delle finanze una raccomandazione che riguarda il riordinamento dell'intero bilancio.

La Commissione generale del bilancio ha proposto di stabilire per l'avvenire in una parte speciale del bilancio tutto il movimento dei residui attivi e passivi.

Questa proposta ha qualche analogia colle osservazioni che io ebbi l'onore di fare ieri riguardo agli arretrati delle imposte dirette. Io credo che sia questa una proposta molto utile perchè porterà grandissima facilitazione nello studio dei bilanci e renderà assai più agevole a tutti il farsi un concetto esatto della situazione finanziaria.

Io mi permetto di unire la mia debole voce alla voce autorevolissima della Commissione del bilancio e sono persuaso che la proposta sarà dall'onorevole ministro accettata.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare che accolgo molto volentieri le raccomandazioni fatte dalla Commissione del bilancio e confermate oggi dall'onorevole Plebano.

È nell'intento di studiare un poco meglio il bilancio delle finanze nella sua forma e nelle sue distinzioni logiche, che il Ministero ha presentato alla Camera un disegno di legge, che è all'ordine del giorno, col quale abbiamo chiesto una mora alla presentazione dei bilanci di prima previsione per il 1878. Abbiamo domandato questa proroga per istudiare le riforme a farsi e per potere illuminare vieppiù la Camera e metterla a giorno dello stato delle nostre finanze. Vede quindi l'onorevole Plebano che, secondando le raccomandazioni dell'onorevole relatore e quindi anche le sue, il Governo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

ha anticipato un provvedimento che mira allo scopo che egli si prefigge.

PLEBANO. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi stata opposizione ai capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze pel 1877, s'intendono approvati.

(Sono approvati.)

Si passa al riepilogo.

Parte I. *Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.*

— Titolo I. *Spesa ordinaria. — Debito pubblico.*

— Debito consolidato, lire 376,881,411 46.

Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Debito redimibile, lire 73,796,679 78.

Debito variabile, lire 148,278,211 12.

Debito vitalizio, lire 61,324,071.

Dotazioni, lire 15,512,000.

Rimborso di prestiti: titoli da acquistarsi a contante, lire 90,379,032 79.

Rimborso di prestiti: titoli da riceversi in pagamento, lire 15,650,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*, lire 6,986,256 78.

Totale della parte I, lire 792,032,662 93.

Parte II. — *Spese d'amministrazione e private.* — Titolo I. — *Spesa ordinaria. — Amministrazione centrale.* — Ministero delle finanze, lire 4,005,454 40.

Corte dei conti, lire 1,410,129.

Tesoreria centrale, lire 26,886 70.

Spese di generale servizio, lire 659,260.

Servizi speciali ed amministrazioni esterne. — Intendenze di finanza, lire 7,310,815.

Contenzioso finanziario, lire 518,745.

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi, lire 72,027 10.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori, lire 1,330,660.

Amministrazione del lotto, lire 7,299,730.

Amministrazione esterna del Tesoro: Servizio del Tesoro, lire 675,800.

Amministrazione esterna del Tesoro: Regie zecche e monetazione, lire 110,700.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari, lire 14,260,592 91.

Amministrazione dei canali riscattati (canali *Ca-vour*), lire 849,430.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto, lire 15,178,959 70.

Servizio del macinato, lire 8,733,450.

Tassa di fabbricazione, lire 70,000.

Amministrazione esterna delle gabelle: Spese comuni ai diversi rami, lire 14,899,944.

Amministrazione esterna delle gabelle: Dogane, lire 5,131,170.

Amministrazione esterna delle gabelle: Dazio-consumo, lire 500,000.

Amministrazione esterna delle gabelle: Sali, lire 9,498,159.

Spese comuni per l'amministrazione finanziaria, lire 4,983,316 84.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*, l. 26,927,092 20.

Totale della parte II, lire 124,452,321 85.

Parte III. — *Asse ecclesiastico.* — Titolo I. — *Spesa ordinaria*, lire 6,330,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 1,695,000.

Totale della parte III, lire 8,025,000.

Parte IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste, lire 7,000,000.

Riassunto generale. — *Parte ordinaria.* — Parte I. Debito pubblico, guarentigie e dotazioni, lire 785,046,406 15.

Parte II. Spese di amministrazione e private, lire 97,525,229 65.

Parte III. Asse ecclesiastico, lire 6,330,000.

Parte IV. Fondo di riserva e per le spese impreviste, lire 7,000,000.

Parte straordinaria. — Parte I. Debito pubblico, guarentigie e dotazioni, lire 6,986,256 78.

Parte II. Spese di amministrazione e private, lire 26,927,092 20.

Parte III. Asse ecclesiastico, lire 1,695,000.

Parte ordinaria e straordinaria (Insieme). — Parte I. Debito pubblico, guarentigie e dotazioni, lire 792,032,662 93.

Parte II. Spese di amministrazione e private, lire 124,452,321 85.

Parte III. Asse ecclesiastico, lire 8,025,000.

Parte IV. Fondo di riserva e per le spese impreviste, lire 7,000,000.

Metto ai voti la somma complessiva di questo bilancio nella cifra di lire 931,509,984 78.

Coloro che sono d'avviso che questa cifra debba essere approvata, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Passiamo ora alla discussione della proposta di legge approvativa di questo bilancio.

« Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

BERTANI AGOSTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTANI AGOSTINO. Io presi impegno dinanzi all'ultima Legislatura, in occasione che si discuteva una legge riguardante la lista civile, di proporre alla Camera, quando si fosse discusso il bilancio di

previsione, alcune riforme onde sottoporre quella lista al controllo del Parlamento.

Naturalmente in questo giorno è impossibile che qualsiasi oratore si accinga a fare nuove proposte; però dichiaro dinanzi alla Camera che, quando sia possibile la presentazione di una legge relativa alla lista civile, mi riservo di fare le proposte che credo del caso in quella circostanza o quando mai in occasione del bilancio definitivo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso impedire all'onorevole Bertani di fare tutte quelle riserve che egli crede opportune. Dichiaro però che quando venga l'occasione di svilupparle, anche il Governo si riserva la piena libertà delle sue opinioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, sono considerate spese di ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A. »

Elenco A. Spese d'ordine ed obbligatorie iscritte negli stati di prima previsione per l'anno 1877 a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato. *Ministero delle finanze.* — Parte I. *Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.* — Spesa ordinaria.

Debito consolidato. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento.

Debito redimibile. — Capitolo 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi).

Capitolo 8. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia.

Capitolo 9. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.

Capitolo 12. Annualità e prestazioni diverse.

Debito variabile. — Capitolo 13. Interessi dei Buoni del Tesoro.

Capitolo 14. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Capitolo 16. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.

Capitolo 16 *ter.* Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1877, spettanti alla società concessionaria delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.

Capitolo 17. Vincite al lotto.

Rimborso di prestiti. — Capitolo 31. Articolo 4. Rimborso di capitali diversi infruttiferi.

Spesa straordinaria. — *Servizi diversi.* — Capitolo 34. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.

Capitolo 36. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.

Capitolo 38. Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

Capitolo 42. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.

Parte II. Spese d'amministrazione e private. — Spesa ordinaria. — *Amministrazione centrale* — *Spese di generale servizio.* — Capitolo 49. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.

Capitolo 50. Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori. — Capitolo 62. Carta bollata, macchine e punzoni.

Amministrazione del lotto. — Capitolo 67. Aggio di esazione ai ricevitori del lotto.

Servizio del Tesoro. — Capitolo 72. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.

Regie zecche e monetazione. — Capitolo 77. Spese d'esercizio della zecca di Roma.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari. — Capitolo 80. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse.

Capitolo 82. Aggio di esazione ai contabili.

Capitolo 83. Spese di coazione di liti.

Capitolo 84. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 85. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali.

Capitolo 87. Contribuzioni sui beni demaniali.

Amministrazione dei canali riscattati. (*Canali Cavour*). — Capitolo 91. Spese per tasse, liti ed aggio ai ricevitori.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. — Capitolo 99. Spese di coazione e di liti.

Capitolo 100. Rimborso di imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte dirette e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per spese di difesa e di digagna.

Servizio del macinato. — Capitolo 104. Aggio di esazione ai contabili del macinato.

Capitolo 105. Rimborsi e restituzioni di tasse.

Tassa di fabbricazione. — Capitolo 106. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazoze, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.

Capitolo 106 *bis.* Spese di giustizia e di liti.

Amministrazione esterna delle gabelle. — *Spese comuni ai diversi rami dell'amministrazione delle gabelle.* — Capitolo 114. Spese di giustizia, di liti

e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.

Capitolo 115. Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete.

Dogane. — Capitolo 121. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Capitolo 122. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.

Dazio-consumo. — Capitolo 123. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo, ecc.

Sali. — Capitolo 126. Indennità ai rivenditori di sali.

Capitolo 130. Compra, macinazione e trasporto dei sali.

Capitolo 131. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Capitolo 132. Preparazione del sale agrario ed industriale.

Capitolo 133. Buonificazioni ai salatori di pesci.

Capitolo 134. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse, ecc.

Spese comuni per l'amministrazione finanziaria. — Capitolo 139. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Capitolo 140. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 141. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Capitolo 142. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Spesa straordinaria. — *Servizi diversi.* — Capitolo 150. Spesa per l'aggio sull'oro.

Capitolo 154. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione *B* stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica.

Capitolo 161. Fondo per l'acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, ecc.

Capitolo 162. Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.

Capitolo 168. Aggio d'esazione ai contabili incaricati della riscossione delle soprastasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, ecc.

Parte terza. *Asse ecclesiastico.* — Spesa ordinaria. — Capitolo 176. Restituzione di indebito e spese di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni.

Capitolo 177. Aggio d'esazione ai contabili.

Capitolo 178. Contribuzione fondiaria.

Capitolo 179. Oneri e debiti ipotecari, afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Spesa straordinaria. — Capitolo 182. Restituzioni e spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni:

a) Restituzioni e rimborsi;

b) Spese di istanza, di ingiunzioni, di liti.

Capitolo 183. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Spesa ordinaria. — Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 5. Spesa di giustizia penale, indennità e spesa di trasferta ai membri delle Corti d'assise ed ai giurati, e spese per i giudizi d'interdizione.

Spese diverse e comuni. — Capitolo 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 16. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero degli affari esteri. — Spesa ordinaria. — *Servizi diversi.* — Capitolo 6. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 13. Spese per l'acquisto di francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Spesa ordinaria. — *Spese diverse.* — Capitolo 38. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 40. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero dell'interno. — Spesa ordinaria. — *Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.* — Capitolo 46. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 47. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Capitolo 48. Spese per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Ministero dei lavori pubblici. — Spesa ordinaria — *Strade ferrate.* — Capitolo 26. Spesa d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.

Telegrafi. — Capitolo 28. Retribuzioni ad incaricati di uffizi di 3^a categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.

Capitolo 32. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.

Capitolo 34. Restituzione di tasse, spese di e-

spresso, commutazioni in danaro di Buoni di cassa per risposte pagate, ecc.

Capitolo 35. Spese telegrafiche per conto di diversi.

Poste. — Capitolo 48. Premio ai rivenditori di francobolli e cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di 2^a classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.

Capitolo 49. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.

Capitolo 50. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.

Capitolo 51. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali da essi emessi.

Capitolo 52. Rimborsi eventuali.

Spese comuni e generali. — Capitolo 54. Rimborso alle società delle strade ferrate e di navigazione postale per i viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo 55. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 56. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Capitolo 57. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Ministero della guerra. — Spesa ordinaria. — *Servizi diversi.* — Capitolo 25. Spese di giustizia criminale militare.

Capitolo 27. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 28. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Capitolo 29. Spese per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Ministero della marina. — Spesa ordinaria. — *Servizi diversi.* — Capitolo 24. Spesa di giustizia criminale militare.

Spese comuni. — Capitolo 32. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio d'amministrazioni governative.

Capitolo 33. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Capitolo 34. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Parte prima. *Spese di amministrazione proprie del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.* — Spesa ordinaria. — *Pesi e misure.* — Capitolo 21. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

Insegnamento industriale e professionale. — Ca-

pitolo 26. Propine di esami agli insegnanti negli istituti tecnici.

Spese comuni ai vari servizi. — Capitolo 33. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo 34. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Capitolo 35. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Parte seconda. *Economato generale.* — Capitolo 50 bis. Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti e stampati per le Casse di risparmio postali.

Capitolo 51. Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Nessuno avendo chiesto la parola, metto ai voti l'articolo 2 coll'annesso elenco A.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

Elenco B. Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n° 5026. — *Ministero delle finanze.* — Parte I. *Spesa straordinaria.* — Capitolo 38. Spese per compensi ai denneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:

a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti;

b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altre simili;

c) Rimborsi di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Parte II. *Servizi speciali ed amministrazioni esterne.* — *Amministrazione del lotto.* Capitolo 67. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari. Capitolo 80. Spese d'ufficio variabili, indennità materiale e diverse:

a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;

b) Trasporti di carta bollata, di registri, di stampa, di pesi, di campioni e simili quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;

c) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione, per gestione interinale degli uffici contabili;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

e) Diritti di trasferta spettanti ai ricevitori, giudici e segretari per la verifica dei minutari dei notai defunti o dimissionari;

f) Spese degli incanti per la vendita dei beni demaniali e per stampe di avvisi d'asta pubblica, rimasti deserti, e perciò a carico dell'amministrazione, escluse quelle simili per i beni dell'Asse ecclesiastico;

g) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio;

h) Retribuzioni del 10 per cento agli ispettori e ricevitori di registro e bollo, ed ai cancellieri giudiziari sul prodotto delle sovratasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunciate;

i) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando non sono regolati da contratto ed il di cui valore non superi le lire 50.

Capitolo 82. a) Aggio d'esazione ai contabili;

b) Aggio d'esazione ai cancellieri;

c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;

d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed altri ricevitori di diritti e tasse devolute all'amministrazione.

Capitolo 83. Spese di coazione e di liti;

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;

b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai od altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dall'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenze in giudizio, escluso ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

Capitolo 84. Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Capitolo 85. a) Spese per lavori fatti ad economia pei guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione;

b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti,

semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;

c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali;

d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale.

Capitolo 87. Contribuzioni sui beni demaniali:

a) Imposte sui beni rurali;

b) Imposte sui fabbricati;

c) Imposte comunali e provinciali;

d) Imposte sui beni d'istituti e corpi morali amministrati dal demanio.

Capitolo 89. Materiale e spese diverse (*Amministrazione dei canali riscattati*) - *Canali Cavour*.

Capitolo 91 a) Contribuzioni fondiarie, *idem*.

b) Spese di coazioni e di liti, *idem*.

c) Aggio ai ricevitori, *idem*.

Capitolo 162. Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto. — Capitolo 99. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

Capitolo 100. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.

Capitolo 168. Aggio di esazione ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Servizio del macinato. — Capitolo 102. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.

Capitolo 103. Anticipazione di spese di perizia a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, numero 2057.

Capitolo 104. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

Capitolo 105. Rimborsi e restituzioni di tasse.

Tassa di fabbricazione. — Capitolo 106. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione, e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Amministrazione esterna delle gabelle. — Capitolo 109. Soldi ed assegni pel personale delle guardie doganali.

Capitolo 111. Spese di casermaggio e diverse per le guardie doganali.

Capitolo 112. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.

Capitolo 114. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.

Capitolo 115. Aggio agli esattori fiscali di crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete.

Capitolo 118. Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.

Capitolo 120. Spese di materiale e diverse per le dogane.

Capitolo 121. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Capitolo 123. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo, e restituzione di diritti indebitamente esatti.

Capitolo 126. Indennità ai rivenditori dei sali.

Capitolo 130. Compra, macinazione e trasporto di sali.

Capitolo 131. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

Capitolo 132. Preparazione del sale agrario ed industriale.

Capitolo 133. Buonificazione ai salatori di pesci.

Capitolo 134. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse, ecc.

Capitolo 135. Spese diverse e di materiale per i magazzini dei sali.

Parte III. *Servizio dell'Asse ecclesiastico.* — Capitolo 175. Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e beni.

Capitolo 175 bis. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.

Capitolo 176 a) Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi dipendenti dall'amministrazione dell'Asse ecclesiastico ;

b) Spese di istanza, di ingiunzioni e di liti.

Capitolo 177. Aggio d'esazione ai contabili.

Capitolo 178. Contribuzioni fondiari sui beni rurali, sui fabbricati ed imposte comunali e provinciali sui beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 179. Oneri non ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.

Capitolo 181. Spese varie inerenti alle vendite dei beni (meno le spese per onorari e palmari straordinari ai difensori legali).

Capitolo 182. Restituzioni e spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni.

Ministero dei lavori pubblici. — *Poste.* — Capitolo 41. Spese degli uffici postali all'estero (Assegnamenti).

Capitolo 44. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.

Capitolo 48. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.

Capitolo 50. Buonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Capitolo 51. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

Ministero di agricoltura industria e commercio. — Parte I. *Spese di amministrazione proprie del Ministero di agricoltura, industria e commercio.* — *Pesi e misure.* — Capitolo 21. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Nessuno avendo chiesto la parola metto ai voti l'articolo 3 coll'annesso elenco B.

(È approvato.)

« Art. 4. È approvata la spesa di lire 2,156,562 da ripartirsi fra i capitoli dei diversi bilanci indicati nell'annesso elenco C e nella misura ivi stabilita per l'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212. »

Di questo elenco leggeremo il riepilogo, che vale lo stesso, che è la cifra complessiva che la Camera dovrà approvare.

QUARTIERI, segretario. (*Legge*) Riepilogo :

Ministero delle finanze, lire 947,610.

Corte dei conti, lire 44,900.

Ministero di grazia e giustizia e culti, lire 22,000.

Id. degli affari esteri, lire 30,100.

Id. dell'istruzione pubblica, lire 97,642.

Id. dell'interno, lire 433,160.

Id. dei lavori pubblici, lire 442,345.

Id. della guerra, lire 67,680.

Id. della marina, lire 60,225.

Id. di agricoltura, industria e commercio,

lire 10,900.

Totale lire 2,156,562.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al presidente della Commissione.

CORRENTI. (*Presidente della Commissione*) La Commissione generale del bilancio è stata chiamata ad esaminare i nuovi ruoli organici in quelle strettezze di tempo e in quella impoenza di circostanze che tutti sanno. Essa ha però cercato di supplire

colla diligenza e coll'insistenza del lavoro alla scarsità del tempo, ed è riuscita, se non m'inganno, a farsi un'idea abbastanza sicura intorno al merito e alla natura di questa grande operazione che chiamerò iniziale. E meritamente posso chiamarla con tale qualificazione limitativa, giacchè, come la Camera sa, con questi ruoli non vogliono dare provvedimenti risolutivi e terminativi, ma solo pagare, quasi direi, una prima rata di debito, con una specie di acconto, con una misura, cioè, provvisoria e preparatoria.

Nella relazione, che ho avuto l'onore di presentarvi, io ho cercato di toccare, comechè brevemente, le ragioni per cui la Commissione, non senza esitanze, ha potuto, e per l'interesse del Governo, e per l'interesse dei pubblici ufficiali a cui da tanti anni e vanamente si fa aspettare un miglioramento delle loro condizioni, risolversi ad accettare le proposte del Ministero. Ma nel tempo stesso, richiamando e prendendo atto anche delle dichiarazioni, in parte contenute nella relazione ministeriale, e in parte raccolte dalla viva voce dei ministri, la vostra Commissione ha voluto motivare espressamente non tanto la sua adesione, quanto la serie delle idee e delle aspettative concomitanti che hanno determinato il suo consentimento.

E mi permetterà la Camera di leggere le conclusioni della relazione, perchè desidero che esse diventino condizioni concordate pubblicamente, come già sono state assentite nelle conferenze che abbiamo avute col presidente del Consiglio, e più ancora perchè sono incaricato dalla Commissione del bilancio di far in modo che di tali nostre conclusioni rimanga espressa e speciale memoria, convalidata dal consenso della Camera.

Quando questa forma d'impegno si accetti, non occorre che si votino speciali ordini del giorno. Ci basterà che la Camera, prima di passare alla discussione e votazione di questo progetto di legge, ci faccia l'onore di ponderare le parole che verrò leggendo, e nel tempo stesso prego, sempre a nome della Commissione del bilancio, il Ministero a voler dichiarare esplicitamente se accetta le dichiarazioni e le riserve espresse dalla Commissione, dichiarazioni e riserve che così verranno ad acquistare un valore contrattuale.

Ecco le parole che concludono la relazione e motivando il nostro voto, ci fanno desiderare che motivi anche il voto della Camera.

« Ma annuendo alle proposte del Ministero, la vostra Commissione, a titolo di ricordo e di condizione, in conformità coi criteri che già il Governo ha dichiarato di aver seguito e di voler seguire, e in aggiunta ed a spiegazione di essi, ha cre-

duto dover suo di concludere colle seguenti proposizioni, che vorrebbe accettate dal Ministero anche come norma concordata per l'applicazione degli aumenti di stipendio alle persone e alle cariche.

« Ritenuto che tutti gli organici degli uffici e degli stipendi fissati con leggi speciali non si potranno modificare che con leggi speciali, per la riforma dei quali si avrà a sollecitare la presentazione delle riforme necessarie per l'indispensabile coordinazione dei gradi e delle gerarchie;

« Ritenuto che l'applicazione dei miglioramenti degli stipendi anche assentiti nei nuovi ruoli non si avrà ad estendere ad istituti e dicasteri per cui già fossero avviati e maturi gli studi per preparare riforme di attribuzioni e di pianta del personale;

« Ritenuto che lo stesso criterio si debba applicare anche ai posti ed uffici di cui si stesse per proporre la soppressione o la trasformazione;

« Ritenuto che l'equo principio di accrescere del 10 per cento lo stipendio a favore degli stazionari di sei anni venga allargato a tutte le classi degli impiegati, come rappresentante il frutto del tempo;

« La Commissione generale del bilancio:

« Considerando che il miglioramento della condizione degli impiegati fu da più anni promessa;

« Considerando che il ritardarla ora, foss'anche per migliorarla e completarla, impedirebbe l'avviamento d'un'opera tanto desiderata, e priverebbe migliaia d'impiegati de'vantaggi immediati e non dannosi ad alcuno;

« Considerando soprattutto che il ministro delle finanze ha disposto in modo che le spese necessarie all'operazione si ottengono in parte dalla riduzione degli organici e pel resto dalle somme economizzate sui bilanci di quest'anno;

« Considerando infine l'opera della riforma degli organici come una operazione iniziata e continuativa;

« Nell'atto che approva i criteri con cui il Governo ha applicata la legge 7 luglio 1876, e propone che si iscriva in bilancio la somma occorrente, secondo le tabelle *C* e *D* summenzionate, crede necessario avvertire che la Camera vota i nuovi organici solo per quello che riguarda i principi che li informa e per le disposizioni generali, lasciando l'intera responsabilità dell'applicazione più o meno compiuta, più o meno sollecitata al potere esecutivo:

« Aggiunge poi la formale dichiarazione, che le tabelle si votano ad esperimento e non se ne assente l'approvazione che sotto riserva di un'ulteriore convalidazione;

« E che in conseguenza le disposizioni fatte in

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

base agli organici provvisorii non creano fra gli impiegati e per gli impiegati posizioni definitive ;

« Che anche gli impiegati posti fuori di ruolo per la riduzione del numero dei posti conservano i loro diritti ;

« Che nessun nuovo impiegato potrà essere assunto, nessun nuovo posto creato finchè dura il periodo sperimentale degli organici provvisorii, e finchè non sia esaurita la riserva degli impiegati posti fuori di pianta ;

« Che gli organici assunti a sperimento dovranno essere ripresentati alla Camera entro l'anno, e, al più tardi, un mese prima che venga in discussione il bilancio di prima previsione del 1878, nel quale bilancio dovranno essere all'atto della presentazione di esso, e con apposite aggiunte corredate da una speciale relazione giustificativa, introdotte le variazioni per costituire gli organici definitivi.

« Non occorrerebbe avvertire, ma ad ogni buon fine qui si ricorda che entro l'anno succennato verranno pure presentati gli organici degli uffici, dipendenti dai Ministeri, che non sono stati contemplati negli attuali organici provvisorii. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio a voler dichiarare se egli accetta queste condizioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO PER LE FINANZE.
(*Segni di attenzione*) La legge votata l'anno scorso al suo articolo primo imponeva un obbligo preciso al Governo.

La legge dice: « Il Governo del Re dovrà presentare in allegato alla nota delle variazioni dello stato di prima previsione pel 1877 gli organici delle amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio, gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi » e quel che segue.

Forse quando la Camera, allargando il primitivo disegno presentato dal Ministero impose al Governo quest'obbligo, e quando il Governo lo ha accettato, non ha misurata tutta l'importanza dell'impresa che si doveva compiere.

Infatti, se si trattasse di partire dal concetto che veramente sarebbe eminentemente razionale, cioè di non comporre gli organici del personale se non dopo la riforma delle leggi, non pochi mesi, ma parecchi anni sarebbero necessari, non dico per compiere tutto l'ordinamento dei funzionari civili, ma anche una parte che possa dirsi veramente importante.

Tuttavia, in faccia ad un obbligo preciso, il Governo ha cercato di adempierlo nel miglior modo che per lui si poteva, e non appena la Camera aveva prese le sue vacanze, cioè nel mese di luglio, nominò una Commissione nella quale pose uomini

che ritiene i più competenti in questa gravissima materia. Della Commissione nominata faceva parte il presidente della Corte dei conti, altri egregi funzionari, il relatore della legge del 7 luglio 1876, ed il mio egregio collaboratore il deputato Seismit-Doda che fu relatore di una legge precedente su questa materia.

Il compito era gravissimo. Si diedero tutte le disposizioni per raccogliere i materiali necessari. Era impossibile esaurire tutto l'argomento, non dico nel concetto più vasto da me annunziato, ma anche in una cerchia più limitata.

Tuttavia, siccome lo scopo della legge era sostanzialmente quello di migliorare l'amministrazione pubblica, tale essendo il concetto esattamente espresso coll'obbligo di presentare gli organici, il Governo, d'accordo con la Commissione, non comprese quelle amministrazioni la cui organizzazione o è inseparabile dalle riforme delle leggi per le quali furono costituite, o che dipendessero da discipline e leggi speciali.

È per questa ragione che, malgrado il vivo desiderio del Ministero di estendere il suo compito in modo da comprendere in questi organici una parte almeno del personale giudiziario, il Ministero stesso dovette limitare il suo lavoro.

Il lavoro è adunque ristretto al concetto amministrativo, cioè inteso a migliorare gli organici costituiti dal potere esecutivo. Mi spiegherò con qualche esempio.

Il Ministero si è preoccupato della diminuzione dei redditi che derivano dalle tasse sugli affari. Erasi verificata fino dai primissimi giorni nei quali il Gabinetto aveva assunto l'amministrazione, e questa grave diminuzione in uno dei più importanti cespiti delle pubbliche entrate preoccupò fortemente il Governo.

Il Ministero nominò una Commissione; chiamò a farne parte le persone più competenti in questa materia, incaricandole di fare gli studi necessari per l'organico dell'amministrazione demaniale. Inoltre il Ministero si è occupato di alcune gravi questioni che verranno fra breve dinanzi alla Camera: esse si riferiscono alle imposte dirette.

Il personale tecnico applicato a questo importantissimo servizio in parte era riunito sotto una antica istituzione italiana e giustamente celebre, la Giunta di censimento, ed un'altra parte era sparsa negli uffici di alcune intendenze, senza che questi funzionari avessero una direzione tecnica veramente competente. Era necessario di riunire tutto questo personale essenzialmente tecnico intorno ad un centro.

Lo scopo a cui si mirava era evidente.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Abbiamo dinanzi a noi la riforma generale delle imposte dirette sui terreni, ed alcune riforme parziali. Questo nuovo impianto era lo strumento che il Ministero giudicava più adatto a compiere le proposte riforme.

Potrei citare altri esempi. Alcuni inconvenienti che si avverarono in alcune delle amministrazioni centrali, l'utilità di incamminarci verso riforme maggiori, hanno consigliato il Governo a sopprimere la direzione generale del macinato, direzione essenzialmente tecnica, unendola alla direzione generale delle imposte dirette, a cui era unita e da cui era stata separata principalmente per la ragione che, trattandosi di una imposta nuova, il Ministero aveva creduto necessario di tenerla sotto la sua più diretta dipendenza. Ma oramai questa amministrazione funziona regolarmente, e la sua separazione, anziché giovare, nuoce.

Lo stesso abbiamo dovuto fare per la direzione generale del lotto. Perciò bisogna ritenere che gli organici presentati non hanno la portata di una profonda riforma, ma segnano le massime generali da cui la riforma dev'essere informata, e la eseguono nella parte che stimiamo la più urgente pel buon andamento dei pubblici servizi. Più in là era impossibile di adempiere al mandato imperativo ricevuto dall'articolo 1 della legge.

In un lavoro così complesso e così difficile, il Governo stesso non si riprometteva la perfezione. E che in fatto di organici la perfezione sia una delle cose più difficili a conseguire, è facile persuadersi per chiunque voglia scorrere un po' gli atti delle nostre amministrazioni.

Mi corre al pensiero un esempio.

Un organico dei più importanti, quello del genio civile, che è un'istituzione fatta per legge, questo organico fu fatto e rifatto più volte nel giro di pochi anni. Tanta è la difficoltà di fare questi ordinamenti nello stato, mi si permetta di dirlo, provvisorio in cui necessariamente si trovano molte delle nostre amministrazioni, per le molte riforme in progetto e non ancora compiute. Finché una riforma è in progetto, il personale istituito, secondo un dato ordine di cose, riceve anch'esso per necessità il carattere della provvisorietà.

Non è dunque né l'organico definitivo, né un organico perfetto che il Ministero ha presentato alla Camera. Noi abbiamo cercato di obbedire nel modo migliore che ci fu possibile alla legge, e abbiamo compiuto quella parte del lavoro che a nostro giudizio, era necessaria per ben governare la cosa pubblica, e non ha il Ministero punto interdotta né a se medesimo, né al Parlamento la facoltà di com-

piere l'opera che, come ben disse la Commissione del bilancio, non è che iniziata.

Questo che abbiamo presentato non è che un avviamento ad una riforma completa.

Dopo questa dichiarazione la Camera comprenderà che io non ho difficoltà di accettare le osservazioni che mi furono fatte dalla Commissione del bilancio.

Queste proposte sono nell'ordine delle idee del Ministero. Noi ristudieremo questi organici; li presenteremo col bilancio di definitiva previsione dell'anno prossimo; lo studio comincerà immediatamente, e potrà essere molto più maturo di quello che si è potuto fare nei tre o quattro mesi trascorsi; noi speriamo che con l'aiuto del Parlamento, quest'opera, senza essere perfetta nella sua seconda edizione, sarà molto migliorata. L'assetto definitivo non potrà, o signori, che essere la conseguenza delle riforme legislative.

Io spero con queste dichiarazioni di avere soddisfatto al desiderio della Commissione del bilancio. Se altre spiegazioni mi si domanderanno, io sono a disposizione della Camera.

Quello solo, di cui prego la Camera, è di non volere lasciarsi sedurre...

Una voce a sinistra. Oh!

MINISTRO PER LE FINANZE. È la frase... da una sentenza spesso ripetuta, ma praticamente dannosa. Io che sono invecchiato nella vita parlamentare l'ho sentita ripetere molte volte. « Non è fatto tutto, dunque si sospenda ogni deliberazione. » Il che vuol dire si faccia nulla. Questo è il sunto di ragionamento che ho sentito più volte. Il lavoro è imperfetto, dunque aspettiamo.

Io dico invece che quando una riforma contiene un miglioramento attuale, e non vieta i miglioramenti futuri, conviene accettarla.

Ora tutti riconoscono che vi è un miglioramento importante negli organici presentati; non è tutto, ma al resto il Ministero s'impegna di lavorare, e quando il tempo gli concederà di poter finire tutto il lavoro, che ora non è compito, egli spera di corrispondere a tutte le giuste aspettative, ed a soddisfare a tutti i legittimi interessi. *(Bene!)*

ANTONIBON. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, sicuro che questa legge non è che provvisoria e preparatoria, e che si provvederà anche all'ordine giudiziario nei nuovi organici, rinunzio alla parola.

PLEBANO. Io aveva chiesta la parola su questo articolo di legge che riguarda l'approvazione degli organici, perchè mi proponeva di svolgere alcune considerazioni, dirette a dimostrare come gli organici, quali sono presentati, non rispondono, a mio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

avviso, ai concetti, alle dichiarazioni, alle promesse che ebbero luogo quando si discusse la legge del 7 luglio e neppure al concetto della legge medesima, nè ai bisogni attuali delle varie amministrazioni.

Siccome però nelle condizioni attuali della Camera non è possibile fare quell'ampia discussione che un argomento così importante richiederebbe, io, lamentando che una questione così grave debba essere, in certo modo, strozzata, e sperando che per l'avvenire...

PRESIDENTE. Non è strozzata; lei può parlare se crede sulla materia: nessuno pensa a impedire o a strozzare la discussione.

PLEBANO. È strozzata di sua natura dal tempo e dalla necessità delle circostanze in cui la Camera si trova.

Sperando dunque che per l'avvenire questo lamentevole sistema di risolvere le grandi questioni non abbia a ripetersi, rinunzio alla parola.

INDELLI. Io fo la medesima dichiarazione...

Una voce. Anche strozzata?

PRESIDENTE. Ma che strozzata! Ognuno può parlare, come si è fatto in tutti questi giorni, con tutta ampiezza.

INDELLI. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, anche io mi associo al desiderio generale di rinunciare a questa discussione. Mi trovo d'accordo con gli onorevoli Plebano e Antonibon, coi quali mi unii nel giugno scorso quando fu discussa la legge, di cui i presenti organici sono la conseguenza. Riconosciamo infatti che, se molti nostri desiderii non sono stati soddisfatti, è stato soddisfatto il principale di essi, perchè il Ministero ha presentato questi organici. Essi sono lungi dal raggiungere quella perfezione che noi volevamo, ma ad ogni modo manifestano, come diceva il presidente del Consiglio, il vivo desiderio, il lavoro profondo che vi è nel Gabinetto, perchè la condizione degli impiegati, relativamente all'amministrazione dello Stato, sia migliorata.

In questo convincimento, io dichiaro che ho piena fede nel lavoro che il Ministero presenterà, coerentemente ai concetti esposti, e rinunzio alla parola.

TOSCANELLI. Io non mi sento niente affatto strozzato nella libertà della parola per trattare questo argomento. Ma siccome io mi era iscritto per sostenere precisamente l'opposto delle cose che ha enunciate l'onorevole Plebano, e per dire le ragioni, per le quali, a mio parere, questi organici sono un grande miglioramento sul passato, che consisteva nell'arbitrio ministeriale, il quale dal 1866 ad oggi si è manifestato con 10 organici cambiati nel Ministero dell'interno: io per ora rinunzio alla parola perchè non ho nessuno da combattere (*ilarità*); ma

se qualcheduno, che ho sentito che ha domandato la parola da questa parte, vuol combattere questa legge, che io credo oltremodo provvida ed utile, mi riservo allora il diritto di ridomandare la parola per dire le mie ragioni.

BERTANI AGOSTINO. A nome di parecchi onorevoli colleghi che siedono su questi banchi, devo fare una dichiarazione.

Non è in questo momento che ci sono appena presentati gli organici, e dopo aver sentita l'autorevole parola del presidente della Commissione del bilancio, il quale, riconoscendo che non avevamo avuto quasi il tempo di leggere la sua dotta relazione...

TOSCANELLI. Legga, legga!

BERTANI A... ha voluto darsi la pena, ed ha fatto benissimo, di leggerla dinanzi alla Camera; non è dopo avere sentito le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha dovuto rivelare anche una volta il suo concetto nella formazione di questi organici, e ci ha dette alcune ragioni giustificative e le molte scusative del perchè questa legge ci sia presentata così tardi e ci chiede di affidarci alla sua rettitudine, alla sua iniziativa; non è certamente dopo tutte queste dichiarazioni ministeriali e parlamentari che appaia minimamente strano il supporre che noi non siamo pienamente edotti dell'importanza e della giustificazione di questa legge.

Io mi auguro, dirò meglio, io e gli amici miei ci auguriamo che la fretta colla quale ci sono stati presentati alla impossibile discussione, questi organici, che le strettezze ci hanno impedito nonchè di studiare e discutere, ma financo di leggere, ci auguriamo che tutto questo anzichè avvantaggiare, non possa pregiudicare quei vantaggi che tutti noi vogliamo recare al grandissimo numero d'impiegati, i quali da lungo tempo attendono da questa Camera e più ancora dal nuovo Governo, una vera e dovuta riparazione.

Epperò nel mettere la nostra firma a questa cambiale all'ordine, noi sentiamo di fare un atto di piena fiducia verso la Commissione generale del bilancio, e un atto di fiducia vigilante (*Si ride*) verso il Ministero, il quale noi speriamo che vorrà, non solamente soddisfare ai bisogni di quegli impiegati dei quali ci ha dato l'indice, ma anche e principalmente di quelli appartenenti all'ordine giudiziario, che in verità, per le scarse ragioni esposte dall'onorevole presidente del Consiglio, io ed i miei amici non vediamo che possano essere per un tempo lungo o qualsiasi messi in second'ordine.

Noi raccomandiamo pertanto all'onorevole presidente del Consiglio di tenere in severo conto tutte

le proposte e tutte le osservazioni che furono fatte dagli onorevoli deputati, in occasione della discussione dei singoli bilanci, a riguardo delle meschine retribuzioni dei pubblici funzionari, affinché non siano deluse quelle aspettative per le quali ogni deputato ha voluto spendere una parola, colla piena convinzione di patrocinare una causa giusta, e per la quale era venuto il tempo della giustizia.

Dopo ciò, o signori, noi, se non possiamo dire al Ministero *et cum spiritu tuo*, ci arrenderemo per questa volta così: *amen dico vobis. (Ilarità)*

FAMBRI. Io non sarò certamente il solo il quale si mostri poco penetrato della estrema foga parlamentare di questo momento. Mi limiterò pertanto a pochissime parole.

Or fanno tre anni, quando abbiamo provveduto all'organico ed agli stipendi del personale militare, alcuni tra i funzionari dipendenti dall'amministrazione della guerra, che avevano il vantaggio morale dell'assimilazione e quello materiale della carriera, ne venivano, malgrado proprio, spogliati. Non si diede importanza alle ragioni disciplinari contro ogni specie di dualità nel personale, si misero da parte le tradizioni, non si tenne conto alcuno delle memorie e delle aspirazioni personali, e si volle, in nome di una emancipazione niente affatto invocata, qualificarli civili. Essi non percepirono quindi il generale miglioramento del sessennio che si accordava soltanto ai militari, sebbene in iscarsissima misura.

È un fatto compiuto, sono civili, e sia pure. Ma la sarebbe poi strana, che oggi che è la volta, magari sì, ma pure la volta degli impiegati civili, non si parlasse punto di loro, considerandoli militari.

Non hanno essi mai a guadagnare nulla? Tutte le esclusioni hanno a toccarli e tutti i vantaggi a fuggirli? Non so proprio persuadermi che ciò debba essere nelle intenzioni del Governo, ed amo credere che questa ommissione sia una dilazione, non una esclusione.

Oggi io mi limiterei però ad una semplice raccomandazione all'onorevole presidente del Consiglio e ministro per le finanze, rammentandogli che il personale dei ragionieri del genio anzitutto merita riguardi al tutto particolari, perchè non semplicemente amministrativo, ma anche ed anzi più che altro di carattere tecnico; tanto è vero che l'organico ci aggiunge il titolo di geometri. Essi, e, sebbene in più modesta misura, anche quelli dell'artiglieria, hanno dovuto fare studi abbastanza seri, hanno incarichi difficili e spesso gelosi; in pace disimpegnano funzioni nel genio promiscue colle tecniche, in guerra non sono estranei alle fatiche, nè sempre ai pericoli; non sarebbe nè equo, nè prov-

vido eluderli nel giorno nel quale fanno un po' capolino i diritti, dopo di essersi sempre ricordati di loro quando si trattava di caricarli di responsabilità e di doveri. Nè il personale amministrativo delle sussistenze militari e di altri corpi contabili dovrebbe essere dimenticato; la sua carriera è stagnante fino all'immobilità, pazienza! almeno si abbia i piccoli aumenti di stipendio se le promozioni sono divenute impossibili.

Io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di prendere in seria considerazione tutto ciò, e non voler permettere che ci sieno dei funzionari i quali sono civili quando invocano i vantaggi militari, e militari quando invocano i civili. *Qualche cosa* bisogna pure che sieno, ed è in ordine a questo *qualche cosa* che bisogna che il Governo si ricordi anche di loro. Ho finito.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comincerò dal rispondere all'onorevole Fambri che non mi era sfuggita la condizione degli impiegati a cui egli allude, i quali furono messi in disparte come impiegati civili quando si è trattato di migliorare la condizione degli impiegati militari, e che adesso si vedono non tutti compresi (perchè in parte ci sono), nel miglioramento degli impiegati civili perchè fanno parte di un'amministrazione militare. Io lo assicuro che terrò conto di questa sua osservazione. Ammetto io stesso che il caso citato dall'onorevole Fambri è uno di quelli a cui importa al più presto di provvedere.

Ma non sono solo gli impiegati da lui indicati, che furono ommessi; vi sono, per esempio gli impiegati della giustizia militare ai quali non si provvede neanche in questo organico; ma è sempre partendo dai principii che io ho indicati che non si sono contemplati nel provvedimento attuale.

Io ringrazio gli onorevoli oratori della loro benevolenza, e ringrazio anche l'onorevole Bertani della sua rassegnazione...

BERTANI AGOSTINO. È la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE... e non mi tengo per nulla offeso della sua fiducia accompagnata dall'epiteto di *vigilante. (Ilarità)* A me veramente la fiducia sonnolenta non piacerebbe punto. *(Bene!)* Io credo che sarebbe un atto di debole e tiepida amicizia quello di amici che non vigilassero il Ministero pur accordandogli la loro fiducia. Purchè ottenga la fiducia, sa onorevole Bertani, anche vigilante, il Ministero gli è sempre grato. *(Bene! — Viva ilarità)*

Per dimostrare poi col fatto che il Ministero ha intrapreso seriamente l'esame di questa grave materia che si riferisce agli impiegati, e che non di-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

mentica nessuna delle sue promesse, ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili già promesso nella passata Sessione, quando si discusse la legge del 7 luglio 1876. (*Benel*) — (*V. Stampato*, n° 45.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

INDELLI. Mi limito ad una brevissima preghiera.

Ricorderà la Camera che per la legge del 7 luglio 1876 la discussione fu, non voglio dire strozzata, ma certamente troppo affrettata. Questa mattina i nuovi organici hanno avuto la stessa sventura (non posso dir fortuna). Io intanto non aveva avuto il tempo di leggere queste parole della relazione:

« Gli organici assunti a sperimento dovranno essere ripresentati alla Camera entro l'anno, e, al più tardi, un mese prima che venga in discussione il bilancio di prima previsione del 1878. »

Pregò l'onorevole presidente del Consiglio, in questo scambio di cortesie e d'affetti che vi è stato questa mattina (come dice l'onorevole Toscanelli), che prenda almeno l'impegno formale di presentare i futuri organici prima del tempo stabilito dalla Commissione, per non obbligare poi la Camera ad una discussione troppo affrettata...

Una voce. Saranno presentati un mese prima della discussione del bilancio del 1878.

INDELLI. Sta bene; ma ci troveremo sempre colle feste del Natale.

LA PORTA. No, no, perchè c'è una modifica alla legge di contabilità.

CAVALLETTO. Raccomando che il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili e sulla loro condizione giuridica sia posto all'ordine del giorno degli uffici alla prima riconvocazione della Camera, dopo le imminenti vacanze. E mi congratulo coll'onorevole presidente del Consiglio che abbia potuto presentare questo progetto di legge, tanto desiderato, secondo le promesse fatte.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Indelli desidera che il ministro faccia il possibile per presentare i nuovi organici anche prima del tempo che gli fu assegnato dalla Commissione del bilancio.

Farò il possibile, onorevole Indelli; ma badi che non vorrei, affrettando il lavoro, incontrare gli inconvenienti del lavoro attuale nel quale si lamentano alcune imperfezioni. Un mese prima della discussione del bilancio vuol dire un mese prima che si apra la Camera. Così ogni deputato avrà sotto gli occhi il progetto un mese prima che la Camera cominci la discussione del bilancio. Mi pare che il tempo sia sufficiente perchè ogni deputato possa conoscerlo e

studiarlo: tuttavia farò il possibile per secondare il desiderio dell'onorevole Indelli.

Non ho difficoltà di acconsentire alla proposta dell'onorevole Cavalletto, al quale nello scorcio dell'ultima sessione ho fatto appunto la promessa di presentare la legge testè deposta sul banco della Presidenza. Egli può vedere che l'ho mantenuta fedelmente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 4:

« È approvata la spesa di lire 2,156,562 da ripartirsi fra i capitoli dai diversi bilanci indicati nell'annesso elenco *C* e nella misura ivi stabilita per l'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n° 3212. »

Lo pongo ai voti coll'annesso elenco *C*.

(È approvato.)

« Art. 5. È approvata la spesa di lire 458,760 da inscrivere ai capitoli della parte straordinaria dei diversi bilanci indicati nell'annesso elenco *D* e nella misura ivi stabilita, per il pagamento dello stipendio e della indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della precitata legge 7 luglio 1876, n° 3212. »

Elenco *D*. Ripartizione della spesa per il pagamento dello stipendio agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici, giusta l'articolo 5 del progetto di legge annesso alla Nota di variazioni (25 novembre 1876) allo stato di prima previsione del Ministero delle finanze pel 1877:

Capitolo 144 *bis*. Ministero delle finanze. Somma eguale a quella indicata nella colonna 15 del prospetto *B*, lire 387,810.

Capitolo 18 *bis*. Ministero di grazia e giustizia e culti.

Capitolo 15 *bis*. Ministero degli affari esteri.

Capitolo 42 *bis*. Ministero della istruzione pubblica.

Capitolo 50 *bis*. Ministero dell'interno.

Capitolo 59 *bis*. Ministero dei lavori pubblici, lire 24,350.

Capitolo 31 *bis*. Ministero della guerra, lire 20,000.

Capitolo 36 *bis*. Ministero della marina.

Capitolo 44 *bis*. Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 26,600.

Metto ai voti l'articolo 5 coll'annesso elenco *D*.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 5 luglio 1859, n° 3482, nell'articolo 8 dell'altro decreto 9 luglio detto anno, n° 3487, e nell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1861, n° 362, in quanto sottraggono alla

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

liquidazione dell'aggio la sovrimposta relativa alle tasse sugli affari. »

Pongo ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

Prima di procedere oltre allo squittinio segreto su questa legge, se la Camera consente si potrebbero discutere e votare tre piccoli progetti di legge, uno dei quali dovrebbe essere messo in esecuzione al principio dell'anno 1877 che è quello del numero 28-A. (*Segni di assenso*)

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AD ALCUNI ARTICOLI RIGUARDANTI LA LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. Pongo adunque in discussione lo schema di legge portante modificazioni ad alcuni articoli che riguardano la legge per la riscossione delle imposte dirette.

È aperta la discussione generale.

DELLA ROCCA. Scusi, onorevole presidente, ma votare una legge che non conosciamo...

PRESIDENTE. È un progetto di legge il quale è già tre giorni che è stato distribuito e messo all'ordine del giorno.

DELLA ROCCA. Pare che esso sia di qualche gravità, nessuno ha letto la relazione; io confesso per parte mia di non averla letta.

PRESIDENTE. Non è colpa nostra. La presunzione è che ciascun deputato abbia preso cognizione delle relazioni dei disegni di legge che furono distribuiti, altrimenti sarebbe inutile distribuirli, e fare la spesa di stampa.

Del resto, ripeto, è un progetto di legge che da più giorni era portato fra quelli da discutere.

La Camera aveva testè acconsentito.

Intanto prego ancora una volta i signori deputati di volere andare ai loro posti. (*Conversazioni rumorose*)

Se continuano questi rumori, sciolgo la seduta. (*Bravo! Bene!*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È prorogata per un altro quinquennio la facoltà data al Ministro delle finanze dall'articolo 103 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2°) di mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, sentito il parere del Consiglio provinciale. »

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Agli articoli 13, 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 13. Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio che, a carico del comune o del consorzio, il prefetto stesso avrà determinato.

« In questo caso il prefetto avrà anche facoltà, sentita la deputazione provinciale, di riunire in uno o più consorzi quei comuni nei quali debba provvedere.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, e che sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può mai essere deliberatario.

« Art. 69. Le spese per gli atti esecutivi regolate dalla legge, sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percepite dall'esattore giusta una tariffa deliberata per ciascuna provincia dalla Deputazione provinciale, e approvata e resa esecutoria dal Ministro delle finanze.

« Art. 71. Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo 2, lo metto ai voti.

PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Io confesso che sono tra i moltissimi che hanno appena letto questo progetto di legge. Domanderei quindi una semplice spiegazione all'onorevole ministro delle finanze. Dove è detto: « Il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, » domando se questo sarà fatto senza, o previa un'asta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Si procederà senza, quando l'asta sia diventata impossibile.

NOBILI, relatore. Il dubbio esposto dall'onorevole

Parenzo, mi pare che sia sciolto già dall'articolo stesso, che in principio non è affatto mutato.

L'articolo 13 ora suona così:

« Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio, ecc. »

Vale a dire che il prefetto provvede se il comune od il consorzio non hanno provveduto nel tempo previsto dal regolamento alla nomina dell'esattore, ossia quando è decorso quel periodo di tempo nel quale il comune o il consorzio deve aver fatto le proposte, o per nominare l'esattore per terna, o per procedere alla nomina col mezzo dell'asta, e che questa sia andata deserta.

Dunque, se il comune e il consorzio hanno lasciato decorrere tutto il termine senza avere provveduto, nè per terna, nè per asta alla nomina dell'esattore, allora qualcheduno bisogna che provvegga. Già la legge del 1871 stabiliva che doveva provvedere il prefetto, ma poteva farlo per un anno soltanto, e ciò portava degli inconvenienti gravissimi che si traducevano in un danno per i contribuenti; perchè dovendo trovare un esattore che impiantasse un ufficio di esattoria per un anno soltanto, è evidente che queste spese d'impianto dovevano in qualche modo essere rimborsate, e questo faceva sì che la misura dell'aggio si elevasse.

E, a schiarimento anche di questo fatto, vi hanno degli esempi di un'importanza grandissima, perchè vi sono stati dei comuni per i quali non potendosi provvedere che per un anno, si dovette accollare l'esattoria per un aggio del 20 o 25 per cento. Anzi per un comune (ed è stato notato nella relazione), non si è riuscito a trovare l'esattore, non ostante che fosse fatta dal prefetto persino l'offerta di un aggio del 50 per cento. Lo stipulare l'accollo di una esattoria per un anno solo produceva evidentemente l'effetto che gli esattori non volessero nè farsi offerenti, nè aderire alle offerte stesse dell'amministrazione.

PARENZO. Ecco, io capisco perfettamente che si voglia ovviare all'inconveniente, che un comune o consorzio non eseguisca in tempo utile le pratiche stabilite dalla legge per gli appalti e che, in caso che ciò non avvenga, il prefetto abbia la facoltà di appaltare anche per un quinquennio; ma però mediante un'asta o mediante una licitazione, non con un semplice contratto privato. E dico ciò, perchè precisamente mi è avvenuto di conoscere un caso pratico, occorso nella mia provincia dove una esattoria, essendo divenuta vacante ed il comune o consorzio non avendo trovato da supplire immediatamente, il prefetto con un semplice decreto ha ap-

paltata l'esattoria con un aggio che da altri fu trovato eccessivo, e si è trovato eccessivo che appunto nella legge ci fosse quella facoltà per il prefetto, senza nessun obbligo di un'asta o di una licitazione che potesse assicurare il comune o consorzio (i contribuenti alla fine) che l'aggio si mantenesse nei limiti di convenienza.

Quindi a me pare che si potrebbe nell'articolo 2 aggiungere « previo l'esperimento d'asta » e se la strettezza del tempo l'esigesse, magari di una licitazione, previa qualche garanzia in fine.

MANTELLINI. Anzitutto mi permetto di domandare alla Camera la divisione.

Non si può votare con un solo voto, tutto l'articolo secondo di questo progetto di legge, che della legge del 20 aprile 1871 muta quattro articoli; ciascuno dei quali ha la sua ragione di essere, e può dar luogo, e dà luogo di fatto a discussione speciale.

Limitandomi per ora all'articolo 13, io confesso che qui, colto all'improvviso, mi rimetterei alla formola proposta dal Ministero più che a quella proposta dalla Commissione generale del bilancio. Il progetto ministeriale infatti diceva, che se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento... Mi permetterei qui una *errata-corrige*, e direi, non dal regolamento, ma dalla legge. Il riferimento al regolamento non è stile legislativo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ha ragione.

MANTELLINI... alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio a carico del comune o del consorzio, dal prefetto stesso determinato.

Io vorrei che il provvedimento d'ufficio fosse limitato ad un anno.

Ho sentito l'obbiezione che per un anno si trova difficilmente chi voglia sopportare la spesa del primo impianto. Tuttavia, l'attribuire al prefetto il provvedere in luogo del comune fino a 5 anni mi pare troppo. Bisogna lasciare ai comuni di esperire quella facoltà che loro viene dalla legge di nominarsi il proprio esattore, tutte le volte e fin là, che dal loro indugio non ne possa venire un danno al servizio. Anche la facoltà di riunire in consorzio più comuni, per i quali debba il prefetto provvedere, è tale facoltà, che, come è proposta, o non porterà a risultati, o li porterà dannosi.

MINISTRO PER LE FINANZE. È una necessità.

MANTELLINI. Questa facoltà del prefetto di riunire in consorzio più comuni, per i quali debba provvedere, suppone che per l'appunto ci siano più co-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

muni negligenti, che sia possibile di riunire in consorzio.

È di già un'ipotesi non tanto facile a verificarsi. Perocchè spero che non vorrete riunire in consorzio un comune con un altro, che non gli sia vicino, comunque possa essere della medesima provincia.

La legge del 20 aprile 1871, checchè si dica, ha fatto buona prova, e io credo che prima di toccarla bisogna pensarci due volte. Degli inconvenienti ci furono e ce ne sono; la giurisprudenza si è dovuta formare, a mano a mano si è andata costituendo; tantochè, oggi rimangono poche le questioni che che sieno tuttora in discussione e che abbiano bisogno di una ultima determinazione. Quindi, anche perchè il progetto ministeriale è più conciso, anche perchè tocca meno alla legge attuale, quanto a me, lo preferirei.

Quindi la mia proposta sarebbe di riferirsi al progetto ministeriale, circa l'articolo 13. Sebbene invece delle parole: « prescritto dal regolamento, » credo si debba dire semplicemente: *prescritto*.

E poi: « provvede d'ufficio » e, ben inteso, « per un anno, » che non so perchè non ci sia, ma credo che l'intenzione di mettercelo ci fosse.

MINISTRO PER LE FINANZE. C'è nella legge.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, parlerà alla sua volta.

NOBILI, *relatore*. Risponderò prima di tutto all'onorevole Parenzo che la proposta da esso fatta alla Camera di prescrivere cioè che anche il prefetto tenti innanzitutto la prova dell'asta, apparve inutile nel 1871 quando si fece la legge, ed apparve inutile anche ora alla Commissione del bilancio, chiamata ad esaminare il progetto ministeriale, perchè, a quell'ora in cui il prefetto deve provvedere, è già esaurita la prova dell'asta pubblica.

I comuni a quell'ora non hanno voluto procedere per terna, e sono padroni di non valersi di una facoltà concessa loro dalla legge; ma non basta; a quell'ora l'intendente ha sperimentata l'asta, la quale, se anche il comune non avesse deliberato i propri capitoli, sarebbe stata aperta sopra i capitoli normali che vanno uniti al regolamento. L'asta allora è già compiuta ed è rimasta deserta al primo e al secondo esperimento, e poichè in qualche modo bisogna provvedere, e sarebbe inutile tornare a tentare una prova già due volte fallita, il prefetto provvede con quei mezzi che sono più adatti all'uopo, vale a dire cercando un esattore che possa soddisfare convenientemente ai bisogni dell'amministrazione.

L'onorevole Mantellini ha detto che, secondo il suo avviso, bisognerebbe accettare la proposta pura e semplice del Ministero, aggiungendovi però che si

dovesse provvedere per un anno. Mi pare che l'onorevole Mantellini avrebbe potuto dire più semplicemente: io voto contro l'articolo del Ministero. Infatti la modificazione proposta dall'onorevole ministro delle finanze all'articolo 13 della legge, non consiste che nel sopprimere le parole *per un anno*.

Nella legge era detto: se il comune od il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento, alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentito la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno per tutti quegli uffici, ecc.

Ora, se si ristabilisce il termine di un anno, è lo stesso che voler lasciare la legge attuale precisamente quale è.

Io convengo in principio con l'onorevole Mantellini che la sua osservazione è giustissima, che quando si dà una facoltà straordinaria al prefetto, togliendola ai comuni, ai quali ordinariamente ha voluto la legge che fosse concessa, si debba cercare di limitarla il più possibile. Ma tutte le volte che l'esperienza ha dimostrato che, dovendosi provvedere per un anno soltanto, questa provvigione torna tutta a carico dei contribuenti, bisogna pure tener conto di questo ammaestramento che viene dalla pratica. Mentre nelle esattorie che sono accolte per un quinquennio si ha un *minimum* di aggio di 17 centesimi per cento, e un *maximum* del 10 per cento, dove si è dovuto accollare l'esattoria per un anno l'aggio si è elevato al 20, e al 25 per cento, e qualche volta, come ho avuto l'onore di dire pochi momenti or sono, non è bastato offrire il 50 per cento.

Ora comprende la Camera come questo aggravarsi o crescere dell'aggio torni tutto a carico dei contribuenti. È evidente che staranno molto meglio quei contribuenti che hanno avuta la fortuna di avere un aggio di 0,17 per cento, che quei disgraziati che hanno il 25 per cento di aggio oltre le imposte.

È per queste ragioni che il Ministero, ammaestrato dalla pratica, ha sentita la necessità di allargare le facoltà del prefetto. Se non che, secondo il progetto ministeriale, si doveva necessariamente accollare l'esattoria per un quinquennio; infatti, una volta soppresso l'inciso *per un anno*, resta il termine normale della legge, e il prefetto doveva provvedere per l'intero quinquennio. La Commissione del bilancio ha voluto invece lasciare più libertà di azione al prefetto, ha voluto che, secondo i diversi casi, egli potesse valutare la convenienza di limitare il termine dell'accollo a due, a tre, a quattro anni, ma che potesse anche portarlo a cinque, nel caso che non fosse altrimenti possibile trovare un esattore che accettasse l'esattoria per un

aggio discreto. Sicchè, tanto la proposta ministeriale, quanto le modificazioni della Giunta del bilancio, non sono ispirate da altro concetto che quello di migliorare le condizioni dei contribuenti; e credo che la Camera vorrà saperne grado. Abbastanza si grida che le contribuzioni sono gravi, se alla gravità delle imposte si aggiunge ancora un'esacerbamento del 20 o del 25 per cento per l'aggio da pagarsi all'esattore: mi pare che sia lo stesso che voler andare contro a tutti quei principii che ho sentito professare da qualunque parte della Camera, cioè, che bisogna far di tutto perchè, se non si possono diminuire le imposte, sia almeno alleggerito quell'aggravio che per effetto dell'esazione loro viene ai contribuenti.

L'onorevole Mantellini ha domandato la divisione e come questa è di diritto, per parte nostra non abbiamo alcuna obiezione da fare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Spero che gli onorevoli Mantellini e Parenzo non vorranno insistere nelle loro osservazioni.

Questo provvedimento non ha altro scopo che di diminuire l'aggio della riscossione, e con questa diminuzione d'aggio di rendere meno gravosa l'imposta ai contribuenti.

Due sono gli scopi a cui mira questo disegno di legge: uno è di dare facoltà al Governo di mantenere o formare i consorzi dei comuni piccoli per il prossimo quinquennio, e ciò perchè la riscossione di una piccola esattoria non dà all'esattore un compenso sufficiente; e quindi bisogna che egli elevi la quota dell'aggio per compensarsi dello impianto d'ufficio, del capitale che impiega, e dell'opera sua. Questo giustifica il primo provvedimento.

Quanto all'altro provvedimento, che consiste tutto nel togliere un pericolo, vi è l'articolo 13 della legge che dice così:

« Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore (è nella legge la parola regolamento, onorevole Mantellini), il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno per tutti gli effetti di questa legge e coll'aggio, ecc., ecc. »

Ora l'esperienza ha dimostrato che tutte queste provvidenze, emanate dai prefetti per la durata limitatissima di un anno, hanno costato un aggio qualche volta doppio, e triplo di quello che si poteva ottenere quando il termine prolungato promettesse all'esattore un compenso sufficiente dell'opera sua e del capitale che deve tenere impiegato per l'impianto, le anticipazioni e le spese.

Ecco la portata di questo provvedimento.

Ho qui una tabella di queste differenze d'aggio, e citerò qualche esempio.

Alcune esattorie (mi pare che sieno quelle della città di Palermo) le quali avevano chiesto ed ottenuto il dieci per cento d'aggio, lo ridussero al 4 50 quando l'appalto fu esteso ad un tempo più lungo.

Nel 1873 ventidue esattorie furono appaltate per un anno al 10 per cento, invece, quando l'appalto fu esteso al quadriennio si ottenne la riduzione fino al 3 95 per cento.

Il provvedimento adunque non ha che uno scopo solo, mettere il Governo nella condizione di diminuire il peso delle imposte, diminuendo la parte più odiosa delle medesime, che consiste nell'aggio eccessivo per la riscossione. Questo è un provvedimento d'urgenza, perchè si stanno ora preparando i contratti da sottoporre alle deliberazioni dei corpi morali, per l'appalto della riscossione delle imposte dirette pel nuovo quinquennio che comincia allo scadere del 1877. Ora siamo già in ritardo nel dare ai comuni le istruzioni necessarie. Prego quindi la Camera di voler approvare questo disegno di legge.

VARE. Le ragioni addotte dall'onorevole relatore mi parvero in gran parte rispondere alle obiezioni dell'onorevole Mantellini, le quali però non mancano di gravità. Tutti sono di accordo coll'onorevole presidente del Consiglio riguardo all'urgenza di accettare questo disegno di legge, modificando, se si vuole, l'articolo, purchè peraltro la cosa rimanesse nei limiti del progetto del Ministero.

Nei limiti del progetto del Ministero si comprendeva l'urgenza, trattandosi di regolare contratti vellevoli pel prossimo anno. Era semplicemente una legge d'amministrazione, niente altro che d'amministrazione. Ma la Commissione non si è mantenuta in quei limiti. Avendo il mandato d'esaminare questa legge di pura amministrazione, essa è andata più in là; con le migliori intenzioni del mondo ha proposto di correggere, ossia di cambiare (non so se sia esatta la parola *correggere*), parti non secondarie della legge sulla riscossione delle imposte, che la Camera ricorda essere stata tema di lunghissime elucubrazioni nel 1870 e 1871.

Questi argomenti che concernono i rapporti tra il contribuente e l'esattore, ai quali si riferiscono gli articoli 54, 69 e 71 della legge delle imposte, sono argomenti che non formavano punto tema del progetto del Ministero.

Quando la Camera, sopra domanda dell'onorevole presidente del Consiglio, deliberò di mandare questo progetto alla Commissione del bilancio, saltando la trafila degli uffici, ciò fece perchè si trattava di cosa che strettamente si connette alla amministrazione raccomandata principalmente alla Commissione del bilancio. Ma contro alla proposta

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

oggi fatta sul cambiamento degli articoli 54, 69 e 71, io oppongo una specie di questione pregiudiziale.

Questo progetto di legge sorge oggi all'ultima ora per cambiare tre articoli di una legge lunga e complicata, che abbiamo molto studiata nel 1870 e 1871.

Io vorrei che questa proposta della Commissione fosse staccata dalla prima parte, e che oggi ci limitassimo ad approvare, con le modificazioni che si credono opportune, il progetto originario del Governo, salvo a prendere in esame le altre proposte della Commissione del bilancio più riposatamente e con separata discussione.

NOBILI, relatore. Quando avevo la parola pochi momenti sono, ho dimenticato di fare un'altra osservazione intorno alle obiezioni fatte dall'onorevole Mantellini. Egli proponeva che là dove è detto, « nel tempo prescritto dal regolamento, » si dovesse dire: « prescritto dalla legge. »

Io noterò che la parola « regolamento » è nella legge del 1871, e vi è appunto perchè si volle lasciare al potere esecutivo lo stabilire quei termini col regolamento.

Ora, se si volessero sopprimere quelle parole « dal regolamento, » bisognerebbe cominciare a modificare la legge del 1871 anche in altre parti, fissando, cioè, termini che in essa non furono stabiliti.

Alle osservazioni dell'onorevole Varè risponderò che l'assoluta ragione dell'urgenza di questo progetto di legge sta tutta nell'articolo 1.

L'onorevole ministro delle finanze ha dovuto venire innanzi alla Camera a domandare che la legge fosse votata prima della scadenza del 31 dicembre di quest'anno, poichè altrimenti non avrebbe potuto mantenere i consorzi dove attualmente esistono per ragione dell'articolo 103 della legge.

Ma, come il Ministero giustamente si preoccupava dell'interesse dei contribuenti, ha preso questa stessa occasione per domandare altresì la modificazione dell'articolo 13, modificazione che la Commissione ha creduto di dover accettare. E poichè quei provvedimenti, che mirano ad avvantaggiare l'interesse dei contribuenti col procurare la diminuzione dell'aggio, sarebbero inutili se non fossero presi prima che le operazioni per i futuri accolti delle esattorie si compiano, la Commissione e l'onorevole ministro per le finanze hanno creduto dover accogliere le proposte di altre modificazioni alla legge, che evidentemente avvantaggiavano l'interesse dei contribuenti.

Se l'onorevole Varè avesse avuto un momento di tempo per vedere in che consiste la modificazione all'articolo 54, avrebbe osservato che, mantenendo

l'articolo quasi per intero, si è riempita una lacuna che esisteva nella legge precedente e dalla quale nascevano grandi difficoltà.

Nel caso in cui, per virtù dell'articolo 54, passassero al demanio dello Stato gli immobili investiti degli atti esecutivi, appariva giusto che le spese occorse per questi atti dovessero essere rimborsate all'esattore; ma, non essendo ciò detto nella legge, ne nascevano attriti e difficoltà fra l'amministrazione e gli esattori. E poichè si dovevano fra poco ripetere gli avvisi d'asta per i nuovi accolti delle esattorie, appariva manifesta l'utilità di rimuovere anche questo fomite di diffidenze e di timori, che potrebbe fare aumentare la misura dell'aggio.

Le modificazioni proposte agli altri due articoli sono pure di lieve momento, e quando alla Camera piaccia di entrare nella discussione di quelle proposte, sarà facile il dimostrare quanto e come, nell'interesse dei contribuenti, quelle modificazioni meritino di essere approvate.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha trasmesso alla Presidenza quest'ordine del giorno:

« La Camera, limita la discussione sul progetto del Ministero, modificato dalla Commissione, e rimanda ad altra discussione l'esame delle proposte fatte *ex novo* dalla Commissione del bilancio per riforma degli articoli 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871. »

Lo mando alla Commissione per dare il suo avviso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Quanto alla parola *regolamento* è questione d'orecchio, di gusto, io mi limiterei a dire *termine prescritto*.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma se c'è nella legge.

MANTELLINI. Sta male anche dov'è; si tratta di correggere l'articolo 13, ed io mi permetto di suggerire questa correzione, del resto innocua, molto innocua.

Quanto all'urgenza, andiamo un po' piano, perchè la legge che oggi cade in discussione va in applicazione col primo di gennaio prossimo per quello che interessa gli avvisi d'asta e le loro pubblicazioni, e per le prescrizioni che si riferiscono ai provvedimenti da prendere dal prefetto in loco dei comuni.

Colla legge vecchia, nella parte sostantiva verso i contribuenti, noi andiamo innanzi fino a tutto il 1877, il nuovo quinquennio comincia col primo di gennaio del 1878, ond'è che le disposizioni le quali si riferiscono agli articoli 54, 69 e 71 non potrebbero entrare in vigore col primo di gennaio del 1877 senza contravvenire alla stipulazione dei contratti di esattorie che abbiamo in corso. Intendia-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

meci bene su ciò. E questa è una ragione che viene in sussidio a quelle dette dall'onorevole Varè, e per le quali non sarebbe poi male di soprassedere a questa furia d'innovazioni in una legge così gelosa, premalosa e difficile come quella dell'esazione delle imposte dirette.

Quanto all'articolo 13, non avevo sott'occhio il testo della legge; e ho preso abbaglio. Concordo che l'articolo della legge limitava la facoltà del prefetto ad un anno, e che la Commissione in questo lo ha migliorato; imperocchè, mentre il Ministero avrebbe voluto che sempre il prefetto provvedesse senza definizione di termine, la Commissione direbbe invece; « per un anno, e, secondo le convenienze, anche fino a un quinquennio. » Quindi c'è un temperamento. Tuttavia, esso è rimesso alla balia sconfinata o all'apprezzamento del prefetto, dal quale interamente dipende lo attenersi all'anno, o l'estendersi col suo provvedimento a cinque anni. Persisto dunque a trovare migliore l'articolo 13 come era nella legge del 1871.

Dopo di che mi riservo a soggiungere qualche osservazione sugli altri articoli, sui quali ora pesa la pregiudiziale messa innanzi dall'onorevole Varè.

Mi sono già permesso di chiedere la divisione, ma dichiaro, riguardo a questo articolo 13, che mi garba più quello della Commissione che non quello del Ministero, e che dunque voterò quello della Commissione, quando non possa rimanere questo articolo quale è.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io accetto la proposta della Commissione e prego la Camera di votarla senza ritardo per questa ragione. Si tratta di sapere se su queste nuove disposizioni, ovvero sulle disposizioni della legge attuale, si potranno fare gli incanti per le nuove esattorie.

Lo scopo di tutta quanta la legge è di migliorare, lo ripeto, le condizioni dei contribuenti; ora con la lieve variazione introdotta in questi tre articoli, si tende appunto a questo scopo. Per esempio, quella dell'articolo 54 non consiste che nell'aggiungere alla legge attuale le parole *relative spese di atti esecutivi*. E questo perchè è accaduto molte volte, trattandosi di piccoli stabili, i quali devono passare al demanio per imposta non pagata, che l'esattore trascura il compimento degli atti, perciò appunto la spesa sulla base fissata dalla legge attuale non può essere proporzionata all'entità dello stabile. Da ciò ne viene che il demanio non diventa aggiudicatario dello stabile, che rimane in mano di nessuno e la quota finisce per diventare inesigibile, ovvero ricadere sui contribuenti che adempiono al debito loro.

Questi inconvenienti si sono verificati, e ne pos-

sono fare testimonianza i membri di questa Camera, pratici di questa materia.

Così l'altra disposizione introdotta, cioè pel privilegio fiscale che la legge limita a tre mesi. Si potrebbe prolungarla anche meno di un anno, per esempio sei o otto mesi. Ma anche un anno non nuoce. Cosa avverrà quando l'esattore saprà che alla fine di un quinquennio non ha che tre mesi di tempo pel privilegio fiscale, e perchè il suo credito non diventi privato? È un rischio, ed il rischio se lo farà pagare con l'aumento dell'aggio.

Tutte queste disposizioni mentre non turbano punto le disposizioni della legge tendono tutte allo stesso scopo, a diminuire l'aggio, rendendo più equa la condizione degli esattori; e se non lo faremo, l'esattore si farà pagare un tanto di più dai contribuenti, mentre non c'è nessunissimo pericolo, anche per l'economia generale della legge, nell'applicazione di queste lievi variazioni alla legge esistente, tutte quante suggerite dall'esperienza che se ne è fatta.

Io quindi pregherei la Camera di accettare il progetto di legge tale quale fu allestito dalla Commissione e accettato dal Governo.

CORRENTI. Io certamente, nella condizione di tempo in cui siamo, mi asterrei dal pregare la Camera di prolungare i suoi lavori per qualche ora, giacchè conosco e sento la ragionevolezza della impazienza comune.

Ma sono costretto a far riflettere che qui non si tratta già nè di toccare nella sostanza una legge, che per verità è complicatissima, nè di fare delle disposizioni che possano in qualche modo venire in aggravio dei contribuenti. Anzi è tutto l'opposto; questi sono evidentemente dei miglioramenti, e voi potete essere certi che se, caso mai, mettessimo il piede in fallo, i contribuenti direbbero: *felix culpa*.

Io poi vi faccio riflettere che questa è l'unica strada in cui ci dobbiamo mettere per compire la parte più bella del programma che noi tutti vogliamo vedere svolto, che è quello di diminuire il peso pei contribuenti, senza diminuire i frutti dell'esazione; e questo è proprio il caso. Sono tutte disposizioni che hanno questo carattere, che non fanno che semplificare e rendere meno gravosa l'esazione, senza minimamente diminuire il risultato dell'imposta.

Questo lo dico per esortare i nostri colleghi a voler avere un po' di pazienza e riflettere un momento che non ci potrebbero essere delle serie difficoltà a votare questa legge, giacchè, come ha detto l'onorevole ministro delle finanze, essa è urgente, e se non si fa quest'anno si rimanda ad un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

altro questo beneficio che noi vi proponiamo fin d'ora.

Quanto poi alle parole *ex novo* che vedo nel voto motivato dell'onorevole Varè, io confesso che la Commissione ha di propria iniziativa messo questi articoli, ma che essi sono stati però concordati col l'onorevole ministro delle finanze.

Per conseguenza io credo che non si possa dire che ci è novità, proprio come se venissero dalla nostra iniziativa assoluta, e dalla nostra sola esperienza, giacchè alla nostra si aggiunge l'esperienza di tutti gli uffici interrogati dall'onorevole ministro, e non c'è nessuno che abbia fatto la menoma difficoltà quanto all'applicazione di questi articoli.

VARÈ. Se non si trattasse che della modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 54, io non avrei fatta alcuna osservazione, perchè è davvero intuitivo che la Commissione propone un miglioramento alla legge attuale; ma la stessa evidenza non esiste per le proposte di modificazioni agli articoli 69 e 71.

Nelle modificazioni all'articolo 69 si propone di cambiare una delle idee fondamentali della legge del 20 aprile 1871. Una delle idee fondamentali di quella legge, fu questa, che il contribuente non debbè pagare se non ciò che sia previsto e stabilito per legge. Perciò l'articolo 69 della legge ha determinato quanti centesimi possa essere costretto il contribuente a pagare per le spese dell'esecuzione. Invece di una tariffa generale stabilita dalla legge, la Commissione propone di stabilire tante tariffe quante piacerà deliberarne a ciascheduna deputazione provinciale, facendole poi approvare dal ministro.

Questo sistema di far oscillare il tasso delle spese per l'esecuzione è contrario al sistema adottato colla legge del 1871, la quale vuole uniformità e stabilità.

Io credo discutibile la preferenza di un sistema sull'altro; ma non credo che per una cosa discutibile di questa forza si possa venire alle 4 dell'ultimo giorno di una Sessione parlamentare a domandare per urgenza che sia mutato un sistema. Mi pare che meriti di essere studiato, un problema che consiste nel sapere se il contribuente debba dipendere per la tariffa delle spese di esecuzione da una legge o da una misura dettata dalla deputazione provinciale.

Quanto all'articolo 71, anche per esso mi pare non tanto evidente la utilità della proposta modificazione. Questa consisterebbe nel ridurre ad un termine solo due termini stabiliti dalla legge 20 aprile 1871.

La legge attualmente esistente dà due termini, e dice: se non è fatto valere entro tre mesi, il privi-

legio fiscale dell'esattore si perde, ed il suo credito diventa pari ai crediti privati.

Se si credesse di prolungare questo termine di tre mesi, non sarò io che farò opposizione. Ma la legge contempla poi un secondo termine, entro il quale gli atti esecutivi debbono venire compiuti sotto pena che il privilegio conservato dalla procedura iniziata, non cada.

Questa idea di due termini, uno per intraprendere, l'altro per finire la procedura, si vuol sostituire dalla idea di un termine solo. Questa sostituzione sarà discutibile; ma non vedo l'urgenza per cambiare oggi il sistema adottato da una legge che nel 1871 fu studiatissima. Cambiare in fretta ciò che si è fatto con meditazione, a dir vero, non mi pare un buon esempio parlamentare.

NOBILI, *relatore*. È verissimo che lo spirito che animava l'articolo 69 della legge era quello dell'uniformità; si voleva che il contribuente fosse dovunque obbligato a sopportare una uguale spesa quando fosse colpito dagli atti esecutivi per ragione di imposte non pagate.

Ma disgraziatamente l'esperienza ha insegnato che la lettera della legge non ha corrisposto allo spirito, e che invece, cercando con quel sistema l'uniformità, si è trovato la più assoluta disformità.

Infatti vi sono alcune provincie nelle quali il catasto è stato fatto per denunzie e senza la minima garanzia di esattezza; in altre dove si compì fissando esattamente dei larghi perimetri, ma poi per i terreni compresi in cotesti perimetri si procedè dimostrativamente, e non colla regolarità voluta dalla scienza, sicchè si è dato il caso che quegli il quale, dopo aver preso le indicazioni sul luogo, doveva riportarle sopra le mappe catastali, si disorientasse e portasse a levante quello che era a ponente, e a mezzogiorno quello che andava a tramontana.

Ora, un disgraziato esattore che deve, prima di procedere alla esecuzione immobiliare, avere sperimentati gli atti esecutivi sopra i beni mobili del debitore, e così aver già incontrate spese per le quali non ottenne rimborso, deve per cominciare il nuovo giudizio incontrare anche spese nuove e molto maggiori.

Infatti la legge vuole che per prima cosa presenti i dati catastali le qualità, i confini del fondo da espropriare; e in queste provincie, dove i catasti furono male impiantati e peggio mantenuti, l'esattore spende più a dover andare a verificare la esattezza delle indicazioni catastali, i confini e le qualità del fondo di quello che ad abbandonare l'imposta a beneficio del contribuente. E si verifica spessissimo il caso, sia nelle provincie sarde, come nelle meridionali, che gli esattori, trattandosi di piccole

quote (poichè evidentemente le esecuzioni non si fanno che per le piccole quote), sono costretti per necessità, piuttostochè sobbarcarsi ad una spesa gravissima per preparare gli elementi al giudizio di esecuzione immobiliare, a far grazia dell'imposta al contribuente moroso. Ma come ben comprende la Camera, se in questo malanno, l'esattore è caduto una volta non ci cadrà per certo la seconda. Conosciuto il pericolo, si troverà il modo di farlo scontare a qualcuno e il modo consisterà nell'elevare la misura dell'aggio. E così il contribuente onesto, il contribuente che soddisfa religiosamente le imposte, sarà costretto a pagare sotto la forma di aggio, per il contribuente disonesto o impotente.

Ecco il perchè la Commissione del bilancio ha creduto necessario di dover cogliere quest'occasione favorevole per includere una modificazione, che tornerà a grande vantaggio dei contribuenti, essendo manifesto che tanto minori saranno i pericoli ai quali si espone l'esattore e tanto più basso potrà essere l'aggio.

Noi abbiamo accettato il concetto che queste tariffe, per le spese degli atti esecutivi che l'esattore sia costretto a fare contro il contribuente, vengono proposte dalle deputazioni provinciali. Ma questo perchè? Perchè le condizioni dei catasti nelle diverse provincie del regno sono così differenti fra loro che è impossibile fare una tariffa la quale corrisponda alle difficoltà che in un luogo piuttosto che in un altro si riscontrano. Per quelle provincie nelle quali i catasti furono bene istituiti da principio, e ben mantenuti in seguito, potrà forse bastare la disposizione attuale della legge, ma per quelle in cui il catasto è irregolare o incompleto è manifesta la insufficienza della tariffa fissata dall'articolo 69.

Ora, se con una sola tariffa generale si crea la disparità e l'ingiustizia, bisogna accontentarsi di una uniformità relativa, non potendo ottenere un'uniformità assoluta. Ci sembrò che niuno meglio della deputazione provinciale potesse conoscere perfettamente le condizioni locali e quelle dei rispettivi catasti, e però si accolse con favore il concetto che la proposta delle tariffe dovesse essere fatta dalla deputazione provinciale e sindacata e approvata dal ministro delle finanze.

In questo modo si è creduto di rimediare a quella disparità che ha creato la legge attuale, per aver fatto una tariffa rigidamente uguale per tutte le provincie.

ENGLÉN. Lo scopo pel quale il Ministero ha presentato questa proposta di legge, è dichiarato nelle prime parole della relazione. Si tratta di provvedere in tempo alla rinnovazione dei contratti di ri-

cevitoria e di esattoria, che scadono in quest'anno. Quindi tutto ciò che riguarda la rinnovazione di questi contratti, è oggetto della proposta di legge.

L'articolo primo che è stato approvato risponde a questo concetto, come vi risponde l'articolo secondo. L'articolo 54, sebbene esca un poco dal seminato, non tocca gli interessi dei contribuenti, ma riguarda le relazioni fra il fisco e l'esattore, quindi ammetto anche l'articolo 54; non così gli articoli 69 e 71 che toccano l'interesse dei contribuenti. Domando perchè in una legge, la quale è stata proposta solo per rendere più facile la rinnovazione dei contratti di esattoria, si vuole modificare la sostanza della legge della riscossione delle imposte. Se questa modificazione è necessaria, sarà più opportuno di farla in apposita sede. Il modificare queste leggi, per quanto riguarda gli interessi dei contribuenti, così di straforo, in una legge incidentale, e transitoria, non mi sembra conveniente, quand'anche si possa sostenere che la modifica sia regolare.

Fo inoltre osservare alla Camera che la legge del 1871 stabilisce nell'articolo 69 che i contribuenti, per spese giudiziarie, debbano pagare due e tre centesimi. Giungo a dire che il concetto il quale ha ispirato quest'articolo nel 1871 fu benevolo pei contribuenti, perchè prevedeva il caso di dover avere riguardo ai contribuenti, i quali non possedono che piccolissimi fondi.

Se si dà facilitazione all'esattore, dopo cinque giorni di ritardo al pagamento, di poter procedere all'esecuzione mobiliare, ne seguirà una quantità di giudizi contro tutti i piccoli proprietari, e gli esattori troveranno il loro conto di non attendere, ed appena scaduti i pagamenti, immediatamente procederanno all'esecuzione; ed in questo modo voi sottomettete i contribuenti e l'erario stesso a spese giudiziali immense, mentre la disposizione dell'articolo 69 conteneva un freno, e tratteneva gli esattori dall'essere così sollecitati ad adire la via giudiziaria contro i piccoli proprietari. Era una ragione, non solamente di commiserazione, ma di interesse, perchè non tornava loro conto piuttosto che impigliarsi in tanti giudizi, dare invece una discreta proroga ai contribuenti; quindi io credo che sarebbe regolare di sospendere gli articoli 69 e 71, e limitare la legge, provvidamente proposta dal Ministero, ai soli tre articoli precedenti, senza l'aggiunzione che ha voluto farci la Commissione.

Propongo pertanto che si soffermi la discussione della legge all'articolo 54, e non si passi agli articoli 69 e 71, e rimangano questi rimandati al momento in cui il Ministero crederà di proporre modificazioni alla legge del 1871.

ERCOLE. Dopo avere attentamente esaminata la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

relazione dell'onorevole Nobili ed udito le spiegazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, e dopo aver paragonato gli articoli in discussione colla legge in vigore, io dico francamente che non so vedere il perchè gli onorevoli miei colleghi sollevino tante opposizioni.

Non vi è dubbio, secondo me, che gli articoli modificati migliorano assai la legge esistente, e mirano a facilitare i contratti per la riscossione delle imposte dirette.

L'articolo 69 stabilisce il principio che le spese per gli atti esecutivi sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percepite dall'esattore giusta una tariffa deliberata dalla deputazione provinciale, approvata dal ministro delle finanze. Evidentemente ciò è fatto nell'interesse dei contribuenti onesti, e per non dovere crescere la misura dell'aggio dello esattore.

L'articolo 71 è ancora di una maggiore evidenza.

Che cosa è l'esattore? Esso non fa che sostituirsi allo Stato nella riscossione delle imposte. Ora, se sono privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, non capisco perchè non si voglia che questi privilegi vengano usufruiti anche da colui che rappresenta lo Stato.

Infatti l'articolo 1962 del Codice civile è così concepito:

« Sono privilegiati i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali sovra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali in esecuzione autorizzati dalla legge. »

Io dunque non vedo la ragione di tante opposizioni, massime a quest'ultimo articolo.

Prego i miei onorevoli colleghi di recedere dalle loro opposizioni; imperocchè qui non si tratta punto di far cosa dannosa ai contribuenti, mentre il tutto si riduce ad una migliore redazione della legge esistente; ed a facilitare i contratti per la riscossione delle imposte dirette; ed è perciò che la Camera può votare gli articoli modificati con coscienza sicura senza temere che i contribuenti vengano lesi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Si fanno due obiezioni a questa legge: la prima è quella dell'onorevole Varè il quale dice: la legge del 1869 ha stabilito una uniformità che voi volete variare; ed è cosa grave quella che voi volete fare.

Io cercherò di accostarmi al concetto dell'onorevole Varè. Se si varia la legge ciò è per una ragione molto semplice. L'esperienza ha dimostrato che la

tariffa uniforme è inapplicabile, il che spesso avviene di molte disposizioni uniformi applicate in materia essenzialmente disforme.

Quando l'esattore non può applicare la legge e deve perdere una parte dei suoi crediti, è naturale che egli si rivalga aumentando l'aggio ed aggravando l'imposta, dappoichè si sa che quando vi sono rischi questi si valutano, ingrossandoli, facendo pagare più che non valgano.

Tuttavia invece di lasciare la disposizione come si trova, cioè invece di dire che la tariffa sarà deliberata per ciascuna provincia dalla deputazione provinciale ed approvata e resa esecutoria dal ministro per le finanze, io non ho difficoltà che si dica: « la tariffa sarà deliberata per ciascuna provincia dal ministro delle finanze, udita la deputazione provinciale. »

Questo è il concetto che informa la tariffa attuale; la nuova, essendo deliberata dal potere esecutivo, cioè dall'amministrazione centrale, potrà obbedire alla uniformità fin dove sia possibile; dove si troverà che la uniformità pregiudica, allora il Ministero dovrà rassegnarsi a variare la uniformità prestabilita dalla legge vigente.

Con queste modifiche credo che l'onorevole Varè potrà acconsentire alla proposta del Ministero. Dopo questa obiezione c'è quella dell'onorevole Englen, il quale dice: non è necessaria adesso.

ENGLÉN. Non è questo il momento opportuno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dirò invece che è adesso il momento opportuno, perchè, se non deliberiamo adesso, i contratti per l'appalto delle esattorie non terranno conto di questo miglioramento.

Fatte adesso, le modificazioni sono utili; di qui a quindici giorni saranno inutili, finchè non sia trascorso il quinquennio.

O le facciamo adesso, o le faranno i nostri eredi e successori alla quattordicesima Legislatura.

Dunque vede la Camera che la cosa è assai semplice, e spero che adotterà il provvedimento proposto, nel quale acconsente il Governo.

Molte voci. La chiusura! Ai voti!

VARÈ. Per parte mia accetto la proposta dell'onorevole ministro, purchè venga introdotta la modificazione proposta, e non insisto sull'ordine del giorno.

NOBILI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Mandino le modificazioni per poterle mettere ai voti.

L'onorevole Plebano insiste a voler parlare?

PLEBANO. Ritirandosi l'ordine del giorno, non insisto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini aveva chiesto per la votazione la divisione?

MANTELLINI. Insisto, perchè non posso votare l'articolo 69.

PRESIDENTE. Allora prenderemo a votare articolo per articolo.

« Art. 13. Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio che a carico del comune o del consorzio, il prefetto stesso avrà determinato.

« In questo caso il prefetto avrà anche facoltà, sentita la deputazione provinciale, di riunire in uno o più consorzi quei comuni pei quali debba provvedere. »

Metto ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, e che sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può mai essere deliberatario. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 69. Le spese per gli atti esecutivi regolate dalla legge, sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percepite dall'esattore giusta una tariffa deliberata per ciascuna provincia dal ministro delle finanze, udita la deputazione provinciale. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 71. Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati. »

Metto ai voti quest'articolo 71.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(La Camera approva.)

VOTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONE AD UN ARTICOLO DELLA LEGGE SULLA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO, E SULLA CONTABILITÀ GENERALE.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per modificazione dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1869 sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

Ne darò lettura :

« *Articolo unico.* All'articolo 25 della legge 22 aprile 1869, n° 5026, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale è sostituito il seguente :

« Nei primi quindici giorni di settembre di ogni anno il ministro delle finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.

« Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(È chiusa.)

Pongo ai voti l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(La Camera approva.)

VOTAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DI DECRETI REALI PER PRELEVAMENTO DI SOMME.

PRESIDENTE. Passeremo all'altra legge: convalidazione di decreti reali per prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1876.

« *Articolo unico.* Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo 180 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1876. »

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(È chiusa.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Metto ai voti l'articolo unico, del quale ho dato lettura.

(La Camera approva.)

Prima di passare oltre, signori, siccome questa è l'ultima seduta di quest'anno, bisogna che io faccia alla Camera alcune preghiere.

La prima è rivolta ai relatori delle Commissioni state nominate. Noi abbiamo per otto leggi eletti i relatori; li prego quindi di volere presentare, durante le vacanze, le loro relazioni, affinchè possano essere stampate e mandate a tutti i deputati, onde alla riapertura della Camera noi possiamo metterci a discuterli.

I relatori nominati sono:

Per il resoconto generale consuntivo del 1873, l'onorevole Borruso;

Per il resoconto generale consuntivo del 1874, l'onorevole Brunetti;

Per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, l'onorevole Varè;

Per l'estensione alle provincie venete e romana delle disposizioni relative alle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe, l'onorevole Del Zio;

Per disposizioni sulla pesca, l'onorevole Carbonelli.

Per spesa pel concorso dell'Italia all'Esposizione di Parigi, l'onorevole Mussi Giuseppe;

Per concessione di suolo per l'erezione di un monumento a Tommaso Grossi, l'onorevole Polti;

Per la circoscrizione militare territoriale del regno, l'onorevole Gandolfi.

Prego quindi questi otto onorevoli colleghi di volere affrettare il loro lavoro.

Se la Camera non dissente, le relazioni su questi progetti di legge appena presentate, saranno date alle stampe e distribuite ai signori deputati, ed il presidente le iscriverà nell'ordine del giorno che è necessario sia stabilito pel tempo in cui la Camera sarà riaperta.

Una voce. E i commissari?

PRESIDENTE. I commissari sono presenti.

CARBONELLI. I relatori necessariamente saranno obbligati di leggere le loro relazioni alla Commissione. Come si farà a radunarla per leggere la relazione e farla approvare?

PRESIDENTE. Il rimedio è facile. Ogni relatore potrà mandare la sua relazione alla stamperia; se ne faranno tante copie quanti sono i membri della Commissione, ai quali saranno rimesse, e così i commissari potranno fare le loro osservazioni e proporre le mutazioni che crederanno necessarie.

MUSSI GIUSEPPE. Io sono uno dei relatori per una legge molto semplice, la quale non involge molti quesiti e quindi non accadrà nella mia legge pro-

tabilmente l'inconveniente che mi credo in dovere di rilevare.

Mi permetto di osservare che noi, dopo di avere presentato le nostre relazioni alla Commissione, udremo forse dei suggerimenti e degli emendamenti che potranno modificare anche profondamente le conclusioni definitive. Come provvederemo allora? Può essere che l'eccezione sia fatta da un solo membro della Commissione, ma che il suo valore sia tale da convincere gli altri membri, noi compresi, di indursi a correggere di buon grado, come si fa sempre, l'opera nostra.

Perciò desidererei si temperasse alquanto la proposta.

PRESIDENTE. Allora io pregherei la Camera di venire ad un'altra deliberazione, che sarebbe questa: Le Commissioni, delle quali ho parlato, potrebbero riunirsi in Roma due giorni prima che si riapra la Camera ed udire dai rispettivi relatori la lettura delle relazioni.

Noi potremmo, appena stampate, distribuirle ai deputati, ed intanto per l'ordine del giorno della prima seduta ci serviremmo di quelle materie che attualmente sono in pronto.

Se la Camera non ha difficoltà, questa deliberazione la ritengo come da essa accettata.

Dunque resta inteso che queste Commissioni sono convocate a Roma due giorni prima che si riapra la Camera.

È depositata alla Segreteria la relazione della Giunta sulla elezione di Montalcino.

Coloro i quali vorranno prenderne cognizione, si presenteranno alla Segreteria a tale scopo.

L'onorevole Randaccio eletto nei collegi di Recco e di Pesaro ha dichiarato di rimettersi alla sorte.

(*Si procede al sorteggio ed è estratta la scheda portante il nome di Pesaro.*)

Dichiaro vacante il collegio di Pesaro.

La Camera debbe ora prendere una deliberazione riguardo alle ferie natalizie. Se essa lo stima, potrebbero terminare il 14 gennaio. Avranno così i deputati 24 giorni da oggi alla riapertura della Camera.

Voci. Sì! sì!

Altre voci. No, ai 20!

(*Movimenti in diverso senso — Molti deputati scendono dai loro stalli — Conversazioni animate.*)

Io ho fatto una proposta, ho esposto un mio concetto: facciano un'altra proposta e la Camera deciderà.

Intanto vadano ai loro posti se vogliono che si possa deliberare.

(*Molti deputati sono nell'emicycle — Continuano le conversazioni.*)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

SALARIS. Domando la parola.

Voci. No! no! Ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare. Prima però prego nuovamente coloro che sono nell'emiciclo di andare ai loro posti; così faremo più presto.

SALARIS. Io ho domandato la parola quando ho inteso farsi la proposta dal presidente di vacanze sino al giorno 15 del prossimo gennaio, perchè la cosa non mi parve equa per tutti.

Io credo, che se vacanze vi devono essere, esse devono essere utili per tutti; ed allora bisogna tener conto, che non ci troviamo tutti alle porte di Roma, nè ad eguale distanza da Roma. Oppure è meglio non prendere vacanze, ed allora continuiamo a star qui ai nostri posti.

Ora io osservo, che lo stabilire corte vacanze, cioè fino al 15 gennaio, è lo stesso che dire a quelli che hanno da recarsi in luoghi lontani, o non vi muovete, o non tornate il giorno fissato. E davvero non posso credere che ciò si voglia dalla Camera, che sa da quali distanze molti sono separati da Roma.

Io propongo quindi che le vacanze durino sino al 22 gennaio. (*No! no! — Rumori*)

No, no... Fateci presto le ferrovie, e non parlerò più di distanze, e sarò, come voi, indifferente alle corte vacanze; ma fino che a voi costa poco il partire e ritornare, ed a me costa un viaggio di mare di 36 ore, permettete, griderò sempre.

CORRENTI. Ma la maggioranza! (*Rumori*)

SALARIS. Ma la maggioranza non deve fare in guisa che la minoranza si ribelli.

PRESIDENTE. Vadano ai posti, si voterà.

(*Rumori e movimenti generali.*)

Facciano silenzio!

FAVARA. Io vorrei pregare la Presidenza a riflettere che se si mette ai voti questa proposta, noi delle isole siamo in minoranza e saremo sacrificati. (*Oh! oh! — Rumori*) Noi non possiamo andare alle nostre case e far ritorno fra pochissimi giorni.

Io appoggio quindi la proposta fatta dall'onorevole Salaris, e chiedo che almeno almeno si stabilisca che le vacanze debbano durare sino al 20. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di fare silenzio.

CARBONELLI. Presenterei un piccolo emendamento alla proposta dell'onorevole Salaris. Invece del 22, io proporrei il 20 gennaio. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Allora torna lo stesso che proporre che si cominci al 22; imperocchè il 20 cade in giorno di sabato, e non saremo in numero, indi

verrà la domenica. Sarebbe questo un eludere la votazione.

Voci. Il giorno 15. (*Movimenti generali e conversazioni*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Salaris, la quale è un emendamento a quella della Presidenza.

Coloro i quali credono che la Camera debba riaprirsi il giorno 22 gennaio sono pregati di alzarsi. (*Segue la votazione.*)

Voci. La controprova!

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

Coloro che respingono la proposta del deputato Salaris sono pregati di alzarsi.

(*È respinta.*) (*Movimenti in senso diverso*)

SALARIS. Poichè non ho potuto ottenere che le vacanze durino fino al 22, propongo che durino fino ai 2 di gennaio.

Voci. Benissimo!

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Salaris, il quale chiede che le vacanze finiscano il 2 di gennaio.

(*È rigettata.*)

Pongo ai voti la proposta della Presidenza, la quale è che la Camera si riapra il giorno 15 di gennaio.

(*È approvata.*)

Dunque la Camera ripiglierà i suoi lavori il giorno 15 gennaio 1877.

Si procederà ora alla nomina della deputazione che, unitamente all'ufficio della Presidenza, sarà incaricata di compiere il Re ed i reali Principi nel primo giorno dell'anno.

(*Si procede al sorteggio.*)

Sono estratti i nomi degli onorevoli deputati Gattelli, Gorio, Ronchei, Gritti, Bertani Agostino, Fazio, Tedeschi, Guarini, De Manzoni.

Supplenti: Incagnoli, Sforza-Cesarini, Bellone, Chigi.

VOTAZIONE A SQUITINIO SEGRETO SU TRE DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Si passa allo scrutinio segreto sui progetti di legge i cui articoli furono votati nella tornata d'oggi.

Si procederà all'appello nominale.

(*Seguono le votazioni.*)

 SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Risultamento delle votazioni:

Per il progetto di legge per modificazione di articoli della legge sulla riscossione delle imposte dirette:

Presenti e votanti 235
 Maggioranza 118
 Voti favorevoli 212
 Voti contrari 23

(La Camera approva.)

Per il progetto di legge per modificazione dell'articolo 25 della legge sulla contabilità dello Stato:

Presenti e votanti 235
 Maggioranza 118
 Voti favorevoli 217
 Voti contrari 18

(La Camera approva.)

Pel progetto di legge di approvazione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze pel 1877:

Presenti e votanti 234
 Maggioranza 118
 Voti favorevoli 216
 Voti contrari 18

(La Camera approva.)

Pel progetto di legge relativo alla convalidazione di decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1876:

Presenti e votanti 233
 Maggioranza 117
 Voti favorevoli 218
 Voti contrari 15

(La Camera approva.)

Dunque lunedì 15 gennaio vi sarà seduta alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle 5 10.